

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 agosto 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 103. Ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 31 maggio 2023
Assicurazione - Contratto di assicurazione sulla vita - Prescrizione - Previsione che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
 – Codice civile, art. 2952, secondo comma, nel testo sostituito dal comma 2-ter dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 22 [, comma 14,] del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221..... Pag. 1
- N. 104. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 aprile 2023
Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.
 – Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3)..... Pag. 8
- N. 105. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 28 giugno 2023
Paesaggio – Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia – Applicazione obbligatoria della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in alternativa alla rimessione in pristino, anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale – Prevista quantificazione in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi.
 – Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), art. 83..... Pag. 10
- N. 106. Ordinanza del Tribunale di Cuneo del 20 giugno 2023
Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Regime di procedibilità - Mancata previsione della punibilità a querela.
 – Codice penale, art. 574-bis. Pag. 19
- N. 107. Ordinanza del Tribunale di Marsala del 27 giugno 2023
Processo penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi - Preclusione ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, erano "solo formalmente" pendenti in grado di appello (in quanto il giudice del gravame aveva già emesso il dispositivo di sentenza) della facoltà di presentare al giudice dell'esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
 – Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 95..... Pag. 21



N. 108. Ordinanza della Corte d'appello di Bologna il 27 giugno 2023

Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo
– Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale – Termine ragionevole - Individuazione del termine ragionevole del processo nella non eccedenza della durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità – Applicabilità del termine triennale anche alla durata dei procedimenti di primo grado in materia di riconoscimento della protezione internazionale *ex art. 35-bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, come convertito.

– Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 2, comma 2-*bis*.

Pag. 27



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 103

*Ordinanza del 31 maggio 2023 della Corte d'appello di Firenze
sul ricorso proposto da Poste Vita spa contro R. P.*

Assicurazione - Contratto di assicurazione sulla vita - Prescrizione - Previsione che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

- Codice civile, art. 2952, secondo comma, nel testo sostituito dal comma 2-ter dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 22 [, comma 14,] del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini, Presidente;

dott. Luigi Nannipieri, consigliere relatore;

dott. Fabrizio Nicoletti, consigliere;


Poste Vita S.p.a. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. De Luca Tamajo e dell'avv. Coccia Maria Stella, appellante; contro: R. P. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzetti Francesca e dall'avv. Grassi Maria Teresa, appellato;

dopo che la causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 marzo 2023 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso:

che in data ... il sig. O. P. stipulava con la società Poste Vita S.p.a. un contratto qualificato "polizza di assicurazione sulla vita di tipo *index linked* n. ... denominata Classe 3 a Valore Reale" con durata di dieci anni e versamento di un premio unico pari a euro 5.164,57 ed indicava quale beneficiario della polizza in caso di morte il figlio R. P.; in data ..., su sollecitazione della società Poste Vita S.p.a., la suddetta polizza veniva trasformata nella polizza n. ... «Postafuturo *ad hoc*», con scadenza fissata al ... e beneficiario in caso di morte sempre il figlio; il sig. O. P. decedeva il ...; in data ..., poco prima della scadenza contrattuale, il figlio R. P. presentava richiesta di liquidazione della polizza, ma Poste Vita S.p.a. comunicava l'impossibilità di dar seguito alla richiesta, stante l'intervenuta prescrizione biennale *ex* 2952, comma secondo, codice civile nel testo applicabile *ratione temporis*, con decorrenza dalla morte del contraente e obbligo di devolvere gli importi al Fondo relativo ai rapporti "dormienti" di cui all'art. 1, comma 343 della legge n. 266 del 2005;

che R. P. promuoveva giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, chiedendo dichiararsi la nullità della prima polizza "*index linked* n. ...", da qualificarsi non come contratto assicurativo ma come investimento finanziario, con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), compresa la necessità di sottoscrizione di un «contratto quadro» *ex* art. 23 TUF quale integrato dal regolamento Consob; chiedeva in ipotesi la liquidazione degli importi spettanti in base alla seconda polizza, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse essere decennale, come per gli altri rapporti «dormienti» o che dovesse farsi decorrere dall'effettiva conoscenza che aveva avuto della polizza sottoscritta dal padre;



che Poste Vita S.p.a. si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree ed evidenziando che, comunque, a seguito della trasformazione consensuale, doveva farsi riferimento solo alla seconda polizza e che legittimamente era stata eccepita la prescrizione *ex* art. 2952, comma secondo, codice civile, essendo decorso il termine biennale con decorrenza dalla morte previsto dalla disposizione nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 del 2008 («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda»), anteriore alle modifiche solo successivamente introdotte dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni»), con conseguente obbligo per l'impresa assicuratrice di devolvere gli importi al Fondo dei «rapporti dormienti» *ex* art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005;

che il Tribunale di Lucca dichiarava la nullità della prima polizza vita, da riqualificare come investimento in uno strumento finanziario, con necessità di previa sottoscrizione di un «contratto quadro» o «contratto generale di investimento» *ex* art. 23 TUF come integrato dal regolamento Consob e l'inefficacia-nullità anche della seconda polizza, qualificando la «trasformazione» quale novazione relativa a obbligazione inesistente, ai sensi dell'art. 1234 codice civile, con condanna di Poste Vita S.p.a. alla restituzione del premio inizialmente versato, oltre interessi;

che Poste Vita S.p.a. ha proposto tempestivo appello, contestando quanto ritenuto dal Tribunale circa la nullità della prima polizza e la nullità anche della seconda polizza a seguito della «trasformazione» consensuale e chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto delle domande avanzate del sig. R. P. in forza dell'eccezione di prescrizione;

che si è costituito R. P., contestando la fondatezza dell'appello e comunque riproponendo tutte le domande già formulate in primo grado, comprese quelle relative alla liquidazione degli importi della seconda polizza.

Ritenuto:

di dover sollevare d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 2952, secondo comma, codice civile — nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie per cui è causa, ovvero nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 3, comma 2-ter del decreto-legge n. 143 del 2008, come convertito («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda») ed anteriore alle modifiche solo successivamente introdotte dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni») — onde ottenerne l'ablazione limitatamente al contratto di assicurazione sulla vita, con conseguente applicazione del termine generale di prescrizione previsto dall'art. 2946 codice civile («Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni») anche per il periodo anteriore alla novella del 2012, in linea con l'intervento normativo in cui essa è consistita;

Considerato quanto alla rilevanza:

che parte appellante, contestato quanto ritenuto dal giudice di prime cure in ordine alla nullità della prima polizza con qualificazione come novazione inefficace *ex* art. 1234 codice civile della successiva trasformazione nella seconda, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di liquidazione degli importi dovuti in ragione di quest'ultima per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, codice civile, essendo decorso il termine biennale, con conseguente obbligo per le imprese assicuratrici di devolvere gli importi al Fondo cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005;

che i motivi di appello, con i quali è contestata la decisione del Tribunale di ritenere nulla la prima polizza sottoscritta, qualificando come novazione inefficace *ex* art. 1234 codice civile la successiva sottoscrizione della seconda polizza, risultano fondati (la prima polizza di assicurazione sulla vita di tipo *index linked* n. ... denominata Classe 3 a Valore Reale sottoscritta dal sig. O. P. rientra tra le polizze assicurative disciplinate dall'art. 2 del decreto legislativo n. 209 del 2005, ramo III; tale disciplina nazionale è attuativa di previsioni di diritto dell'Unione europea: da ultimo, sentenza della Corte di giustizia, terza sezione, 24 febbraio 2022 nelle cause riunite C 143/20 e C 213/20, paragrafo 76: «per quanto riguarda la nozione di «contratto d'assicurazione» ai sensi della medesima disposizione, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che i contratti *unit-linked* rientrano nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2002/83 (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2012, González Alonso, C 166/11, EU:C:2012:119, punto 29)); la polizza, in caso di premorienza dell'assicurato, prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato: art. 3, lettera c, delle condizioni di polizza; all'assicurato era comunque garantita una determinata prestazione



a prescindere dai risultati della gestione finanziaria; la polizza del ... è stata sottoscritta anteriormente alle modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) introdotte con legge n. 262 del 2005 e decreto legislativo n. 303 del 2006; la sottoscrizione di un “contratto quadro” o “contratto generale di investimento” è prescritta dall’art. 37 del regolamento intermediari CONSOB adottato con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 unicamente per i “servizi ed attività di investimento” di cui all’art. 1, comma 5, TUF; la polizza del ... è stata redatta per iscritto con compiuta indicazione delle condizioni applicabili;

con la seconda polizza «Postafuturo *ad hoc*» del ..., di ramo I, sono state in ogni caso disciplinate le obbligazioni esistenti, anche restitutorie, correlate alla precedente polizza, con riconoscimento integrale del capitale inizialmente investito);

che conseguentemente questa Corte rimettente, nell’ambito dei motivi di appello proposti, dovrà necessariamente esaminare la richiesta di parte appellante Poste Vita S.p.a. di rigetto delle domande avanzate del sig. R. P. di liquidazione della seconda polizza, di ramo I, per l’intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, codice civile, nella versione applicabile *ratione temporis*;

che detta disposizione prevede, anche per le polizze vita, un termine di prescrizione breve di due anni decorrente comunque «dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda»;

che, atteso il chiaro e univoco tenore letterale della disposizione — insuscettibile di diversa interpretazione, neppure costituzionalmente conforme — la prescrizione breve per le polizze vita decorre dal decesso dell’assicurato, come chiarito anche dalla Corte di cassazione (tra le altre, in parte motiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, 18 giugno 1998, n. 6062: «è di tutta evidenza che nella specie il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere è quello in cui si è verificato il fatto su cui esso si fondava e cioè la morte [...]. Ed è del pari indubbio che se si ancorasse il decorso della prescrizione alla conoscenza dell’esistenza del diritto in capo al terzo (ed alla prova che di tale conoscenza possa fornirsi) si finirebbe con l’introdurre un principio assolutamente in contrasto con lo stesso istituto della prescrizione e con la funzione di certezza nei rapporti giuridici, collegata al decorso del tempo, allo stesso connessa»);

che non può trovare applicazione, alla fattispecie per cui è causa, il più lungo termine decennale di prescrizione, introdotto per le polizze vita dall’art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, posto che tale disposizione è entrata in vigore quando il precedente termine di prescrizione biennale era già interamente maturato (il decesso del sig. O. P. risale al ...; in applicazione della norma censurata la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, è maturata il 10 settembre 2011, quindi prima della vigenza della novella) e, in carenza di specifica disciplina transitoria, non può retroattivamente incidere su rapporti già estinti (principio pacifico nella giurisprudenza: tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza civile, 14 settembre 2022, n. 27015: «qualora sopravvenga una nuova norma che prolunga un termine di prescrizione originariamente previsto, essa è applicabile se il termine risulta già avviato ma non ancora consumato, mentre non lo è al termine già consumato»; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione lavoro, 3 marzo 1992, n. 2575);

che, dunque, questa Corte, in forza dell’atto di appello e della specifica eccezione formulata da parte appellante, è chiamata a dare applicazione all’art. 2952, secondo comma, codice civile nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito;

che quindi sussiste un nesso di obbiettiva pregiudizialità tra la questione di costituzionalità sollevata e la decisione del caso concreto sottoposto a questa Corte, non essendo possibile definire il giudizio a prescindere dalla soluzione della prima;

che, infatti, ove la questione venisse accolta e l’art. 2952, secondo comma, codice civile, nella versione applicabile *ratione temporis*, fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento alle polizze vita, troverebbe applicazione il regime prescrizionale ordinario di cui all’art. 2946 codice civile, la cui portata normativa si riespanederebbe fino a ricomprendere la fattispecie all’odierno esame; ne deriverebbe che il diritto vantato dal sig. P., fatto valere prima del decorso del termine decennale, non sarebbe prescritto e l’eccezione sollevata al riguardo da Poste Vita S.p.a. andrebbe rigettata; viceversa, ove la questione fosse giudicata non fondata, il termine prescrizionale biennale previsto dalla norma censurata, ormai trascorso al momento della richiesta di liquidazione della polizza nel novembre del ..., condurrebbe all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione;

che, dunque, dall’eventuale accoglimento della questione di costituzionalità discenderebbe un diverso esito del giudizio;

Considerato circa la non manifesta infondatezza:

che la disciplina della prescrizione applicabile *ratione temporis* presenta profili di irragionevolezza e di contrasto con la tutela del risparmio, in violazione degli articoli 3 e 47 Cost.;



che il testo originario dell'art. 2952, secondo comma, codice civile disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda»;

che l'irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione con riferimento alle polizze vita era già stata evidenziata dall'ISVAP, che, con apposita circolare, aveva sottolineato le varie ragioni per le quali il periodo temporale previsto era tale da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto e aveva invitato le imprese assicuratrici a procedere comunque alla liquidazione degli importi anche in caso di richieste tardive (vedi circolare ISVAP 403/D del 16 marzo 2000 «qualità del servizio offerto agli assicurati dalle imprese di assicurazione sulla vita», art. 8: «Dall'esame di taluni esposti relativi a richieste di liquidazione di capitali caso morte è emerso il problema dell'applicazione dell'art. 2952, comma secondo, codice civile [...]. È stato infatti rilevato che nella maggior parte dei casi la tardiva richiesta dipendeva dal fatto che i beneficiari non erano a conoscenza dell'esistenza della polizza, avendo ritrovato la documentazione solo in un momento successivo al decesso dell'assicurato. Al riguardo, questo Istituto rileva come invocare il decorso del termine prescrizionale non sia un obbligo ma una mera facoltà per l'impresa, posta a presidio, tra l'altro, della certezza dei rapporti giuridici. Alla riportata osservazione si aggiunga che il termine previsto dall'art. 2952, comma secondo, è di estrema brevità e che esigenze di tutela della *privacy* dell'assicurato in ordine alla identità della persona del beneficiario della prestazione assicurativa impediscono di fissare regole quanto alla comunicazione, da parte delle imprese, ai beneficiari della attribuzione del diritto alla prestazione assicurativa (la quale, tra l'altro, è revocabile sino al momento della morte dell'assicurato). Appare pertanto opportuno che le imprese si dispongano, nella valutazione di richieste di liquidazione eventualmente tardive, in un'ottica di ragionevolezza onde evitare che il beneficio previsto dalla legge a loro favore in ordine alla certezza dei rapporti assicurativi si tramuti in un trattamento che può rivelarsi punitivo per il beneficiario, in ispecie quando questi — in condizioni umane non ideali a causa della perdita di uno stretto congiunto e/o per ragioni le più varie — non abbia potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto ad una prestazione assicurativa la quale ha, tra l'altro, rilevante funzione previdenziale»);

che le imprese assicuratrici successivamente al 2000 si erano allineate alle indicazioni dell'ISVAP, non eccedendo la prescrizione breve, liquidando anche richieste tardive, nella maggior parte dei casi ritenendo sufficiente che la richiesta di liquidazione fosse stata avanzata nell'ambito del termine ordinario di prescrizione decennale;

che preciso riscontro di tale adeguamento delle imprese assicuratrici alle indicazioni dell'istituto di vigilanza del settore, con accoglimento delle richieste di liquidazione pervenute entro il decennio dall'evento, può rinvenirsi anche negli atti di causa: nella prima polizza sottoscritta nel ..., all'art. 10 delle condizioni, si legge: «L'art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, Poste Vita S.p.a. rinuncia a tale diritto e corrisponde il capitale caso morte, indicato al punto 3 c) della presente nota informativa, purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di dieci anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile)»;

che tale rinuncia preventiva a eccepire la prescrizione, al di là della sua invalidità *ex art.* 2937, secondo comma, codice civile, attesta comunque che, di fatto, le imprese assicuratrici — e, nelle intenzioni dichiarate, la stessa Poste Vita S.p.a. — per le polizze vita procedevano comunque alla liquidazione di istanze formulate entro dieci anni dal decesso;

che nel contesto in precedenza delineato (istituto di vigilanza che aveva evidenziato l'irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione per le polizze vita, con concreto rischio di un «trattamento punitivo» del beneficiario, sostanzialmente privato del diritto a una prestazione assicurativa di «rilevante funzione previdenziale»; imprese assicurative che, adeguandosi alle espresse indicazioni dell'ente pubblico, non eccedevano la maturazione del termine breve di prescrizione, liquidando comunque, anche *ex art.* 2940 codice civile, le richieste pervenute entro l'ordinario termine decennale) è intervenuto l'art. 3 del decreto-legge n. 134 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2008, che:

A) ha previsto l'immediata e obbligatoria devoluzione al fondo afferente ai “rapporti dormienti” di tutti gli importi relativi alle polizze vita non richiesti entro il termine di prescrizione (comma 2-*bis*: «Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-*bis* del predetto art. 1 sono inseriti i seguenti: [...] 345-*quater*. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343»);



B) ha mantenuto il termine breve di prescrizione previsto in generale dall'art. 2952, secondo comma, codice civile per tutti «gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione» (senza quindi una previsione specifica per le polizze vita), sia pure elevandolo da uno a due anni (comma 2-ter: «Il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”»);

che tale intervento normativo, pur avendo previsto un (limitato) allungamento del termine di prescrizione, ha comportato in realtà conseguenze gravemente e ingiustificatamente pregiudizievoli per i beneficiari delle prestazioni delle polizze vita, assoggettandoli a un trattamento peggiore rispetto ad altri consumatori, i cui risparmi erano parimenti devoluti al medesimo fondo:

a) in primo luogo, il termine di prescrizione introdotto (due anni) era comunque di estrema brevità, di per sé irragionevole, non rendeva effettiva la possibilità di esercizio del diritto, specie in caso di decesso dell'assicurato, per le circostanze tutte già evidenziate anche dall'ISVAP nella circolare in precedenza richiamata e, come di seguito esposto, riconosciuto dallo stesso legislatore con intervento normativo d'urgenza successivo;

b) inoltre l'obbligo per le imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai “rapporti dormienti” ha precluso alle imprese stesse, come invece di fatto avveniva anche a seguito di indicazione espressa dell'ente di vigilanza, di procedere al pagamento dei medesimi importi ai beneficiari anche dopo il maturare del termine (prolungato, sì, ma comunque sempre irragionevolmente) breve di prescrizione; preciso riscontro di ciò rinviene anche nei documenti di causa: la seconda polizza del ... non reca la pur invalida rinuncia preventiva da parte dell'assicuratore Poste Vita alla prescrizione breve con impegno a liquidare in ogni caso le richieste pervenute entro il termine ordinario decennale ex art. 2946 codice civile;

c) infine, l'obbligatoria devoluzione al fondo “rapporti dormienti” avveniva, almeno nel periodo per cui è causa, con termini e modalità peggiori e penalizzanti, senza alcuna valida giustificazione, per i beneficiari delle polizze vita rispetto ad altri consumatori, sia con riferimento al termine (due anni rispetto ai dieci anni in generale previsti per i “rapporti dormienti” ex art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007), sia con riferimento alla carenza di qualsiasi preventivo obbligo di avviso o di verifiche preliminari da parte delle imprese assicuratrici (mentre, in generale, per gli altri rapporti dormienti era obbligatorio, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2007, il preventivo invio, tramite raccomandata di «invito ad impartire disposizioni entro il termine di centottanta giorni dalla data della ricezione», con espresso avviso che solo «decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo»), sia infine per la mancata previsione in ordine alla possibilità di rivolgere le proprie istanze al fondo decorso il termine di prescrizione (vedi l'art. 1, comma 345-ter, con riferimento agli assegni circolari: «Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto [...] sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»);

che in dottrina, commentando la normativa applicabile *ratione temporis* alla fattispecie per cui è causa, era stato significativamente osservato: «per effetto dell'intervento legislativo, quindi, avviene un mutamento nella posizione delle imprese di assicurazione verso le loro controparti che non si riscontra in termini generali dove, all'assenza di un onere di avviso, corrisponde il sorgere (almeno) di un'obbligazione naturale verso i titolari dei diritti prescritti. Nel caso in esame, infatti, questi ultimi si vedono privati anche dell'aspettativa a ottenere il “riconoscimento” dell'obbligazione naturale poiché le imprese di assicurazione hanno perso la capacità di essere soggetti passivi di quest'obbligazione, né a esse si sostituisce lo Stato»; «la scelta compiuta dal legislatore italiano è in antitesi a cliche si registra in altri ordinamenti, dove il fenomeno della mancata richiesta delle prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita è contrastato imponendo l'obbligo alle imprese di assicurazione d'informarsi sul decesso degli assicurati e di ricercare i beneficiari delle prestazioni affinché possano ottenerle, non già “espropriandoli” dei loro diritti»;

che solo successivamente al periodo per cui è causa con l'art. 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, è stato introdotto il comma 1-bis nel citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, che attualmente impone alle imprese assicuratrici, ogni anno, di verificare, con strumenti informatici, «l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita», attivando in ipotesi «la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza»;

che quindi l'intervento normativo attuato nel 2008 non solo non ha risolto il problema, già segnalato dall'ISVAP, dell'irragionevolezza intrinseca del termine di prescrizione breve per i diritti nascenti dalle polizze vita (posto che il modesto allungamento da uno a due anni era comunque incongruo e insufficiente a garantire, nelle cir-



costanze concrete, specie con riferimento al caso del decesso dell'assicurato, l'effettivo esercizio del diritto), ma lo ha anzi ulteriormente accentuato e reso ancora più grave, introducendo una sorta di automatico e irreversibile "esproprio", a favore di un fondo statale, delle somme spettanti ai beneficiari al maturare di tale ingiustificatamente ristretto lasso temporale, senza alcun previo avviso, senza alcuna possibilità di adempimento *ex* 2940 codice civile da parte delle imprese assicuratrici, come invece avveniva generalmente in precedenza;

che l'intrinseca irragionevolezza del previgente termine breve anche biennale e la disparità di trattamento con riferimento ad altri casi di devoluzione al fondo statale sono state riconosciute in modo espresso dal legislatore con successivo intervento normativo: il comma 14 dell'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, ha disposto: «Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni"»; nella relazione illustrativa del decreto-legge si legge che il termine di due anni era «del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario. Il termine viene così riallineato con i termini di prescrizione ordinari, in modo da un lato di garantire maggiormente i consumatori — soprattutto gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei loro cari ed ai quali, molto spesso, il termine prescrizione dei due anni inibiva la possibilità di riceverle date anche le difficoltà pratiche legate all'eredità — e, dall'altro, di evitare possibili eccezioni di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, *ex* art. 3 della Costituzione, ad esempio rispetto alle polizze cd "dormienti" dei conti correnti bancari»;

che, come chiarito da codesta Corte costituzionale, con riferimento alla fissazione dei termini di prescrizione dei singoli diritti, «il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza, qualora "esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso" (*ex plurimis*, ordinanze n. 16 del 2006 e n. 153 del 2000)" (sentenza n. 234 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 10 del 1970)" (sentenza n. 216 del 2015);

che nella fattispecie l'irragionevolezza del termine breve di prescrizione (allora annuale) con specifico riferimento alle polizze vita era già stata da tempo evidenziata dall'ISVAP (una «estrema brevità», con rischio di «trattamento [...] punitivo per il beneficiario») e, a seguito di espresso invito dell'ente pubblico di sorveglianza del settore, le imprese assicuratrici, di fatto, per lungo tempo non si sono avvalse di tale irragionevole prescrizione breve, liquidando le prestazioni a fronte di richieste avanzate entro il termine ordinario decennale *ex* art. 2946 codice civile;

che tale irragionevolezza non è stata superata dall'intervento normativo attuato con il decreto-legge n. 134 del 2008 con il modesto allungamento a due anni del termine prescrizione, posto che esso è rimasto incongruamente breve ed è stata contemporaneamente introdotta una disciplina di automatica devoluzione a un fondo statale, con modalità ingiustificatamente "punitiva" e deteriori per i beneficiari delle polizze vita, anche rispetto agli altri consumatori, con perdita definitiva di ogni possibilità di ottenere le somme maturate, possibilità invece di fatto generalmente consentita in precedenza;

che il legislatore, con il successivo intervento normativo d'urgenza, ha espressamente riconosciuto sia i profili di trattamento peggiore (vedi il testo normativo in precedenza trascritto: «Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori») sia l'irragionevolezza specifica del previgente termine breve biennale, che, concretamente, non rendeva comunque effettiva la possibilità di esercizio del diritto e di conseguenza sostanzialmente inoperante la tutela (vedi la relazione governativa al decreto-legge in precedenza trascritta: «termine del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario [...] gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei loro cari ed ai quali, molto spesso, il termine prescrizione dei due anni inibiva la possibilità di riceverle»);

che, tuttavia il legislatore, pur riconoscendo che l'intervento muoveva dalla necessità di evitare disparità di trattamento e irragionevolezza, non ha dettato alcuna disciplina transitoria, eventualmente in deroga alla generale previsione dell'art. 11 disp. prel. codice civile;

che quindi i beneficiari di polizze vita per i quali i termini di prescrizione sono maturati tra il 2008 (entrata in vigore dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 134 del 2008 di obbligo di devoluzione al Fondo) e il 2012 (entrata in vigore dell'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito) sono stati incongruamente penalizzati senza alcuna ragionevole giustificazione, anche alla luce — lo si ripete — sia della situazione precedente (nella quale comunque le imprese assicuratrici, anche a seguito di sollecitazione ISVAP, di fatto liquidavano le prestazioni anche in caso di domande tardive, entro il più ampio termine decennale ordinario: vedi condizioni generali della prima polizza per cui è causa, sottoscritta nel ...), sia della situazione successiva, nella quale il legislatore, con la dichiarata finalità di evitare disparità e irragionevolezza ha introdotto il termine decennale ma omettendo una previsione espressa per il periodo anteriore;



che, inoltre, il termine prescrizionale breve, in un'ottica di comparazione degli interessi delle parti del rapporto assicurativo con riferimento alle polizze vita, non trova alcuna particolare giustificazione che ne fondi altrimenti la ragionevolezza al di là del già illustrato effetto di eccessiva compressione per l'esercizio del diritto: da un lato, esso è stato successivamente riportato al termine ordinario decennale, a dimostrazione dell'insussistenza di una particolare esigenza di celerità e di certezza in capo dell'assicuratore, con riferimento alla specifica categoria di polizze, tale da giustificare una previsione di deroga alla regola generale *ex art. 2946* codice civile; dall'altro, non è accompagnato dalla previsione di alcuna misura volta a temperarne gli effetti, a tutto danno dei beneficiari delle prestazioni — a fronte di premi già corrisposti — così finendo per delineare un assetto ingiustificatamente sbilanciato a vantaggio dell'una parte a discapito dell'altra;

che tale assetto ingiustificatamente sbilanciato è di particolare evidenza con riferimento all'ipotesi maggiormente frequente e diffusa di polizze vita in funzione di risparmio previdenziale, ovvero quelle a premio unico a fronte di un capitale o una rendita a una certa scadenza o alla morte dell'assicurato, come nella fattispecie per cui è causa;

che la disciplina in precedenza esposta e applicabile *ratione temporis*, oltre che con l'art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, si pone altresì in contrasto con l'art. 47 della Costituzione, comportando la perdita irreversibile del risparmio di tipo previdenziale a seguito del maturare di un termine incongruamente breve, con decorrenza anche in assenza di conoscenza effettiva da parte del beneficiario, assenza di qualsiasi avviso e impossibilità per l'impresa assicuratrice di corrispondere gli importi *ex art. 2940* codice civile per la definitiva devoluzione a un fondo statale;

che il termine breve di prescrizione è ingiustificatamente penalizzante per i beneficiari ed è in patente contraddizione con la speciale protezione che il legislatore, in attuazione del dovere della Repubblica di tutelare il risparmio previdenziale, assicura invece alle stesse polizze vita in altri ambiti, quali l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente e al beneficiario *ex art. 1923* codice civile, l'esclusione delle indennità dall'asse ereditario *ex art. 12* del decreto legislativo n. 346 del 1990, la speciale disciplina fiscale (vedi art. 13 del decreto legislativo n. 47 del 2000);

che, in conclusione, l'intervento — meramente ablativo — richiesto alla stregua delle ragioni che precedono ha ad oggetto l'art. 2952, comma secondo, codice civile nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, con riguardo precipuo alle polizze vita; l'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità del termine breve comporterebbe l'applicazione del termine ordinario decennale *ex art. 2946* codice civile anche per il periodo precedente, in linea con l'intervento legislativo successivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 2952, secondo comma, codice civile nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, laddove si riferisce ai contratti di assicurazione sulla vita;

sospende il giudizio in corso;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento;

manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Firenze, 31 maggio 2023

Il Presidente: DELLE VERGINI

Il consigliere relatore: NANNIPIERI



N. 104

Ordinanza del 27 aprile 2023 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di F. F.

Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.

– Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice della udienza preliminare dr.ssa Angela Fantechi nel corso del giudizio nei confronti di: F. F., nato a . il . res. A. via . presente;

difeso dall'avv. Patrizia Felcioloni del foro di Firenze imputato;

Del delitto di cui all'art. 423-bis comma II c.p. per avere, per colpa consistita in negligenza ed imprudenza e segnatamente per avere, effettuando un abbruciamento di residui vegetali derivanti dalla coltivazione di un castagneto da frutto, omettendo di sorvegliare adeguatamente l'espandersi del fuoco, cagionato l'incendio dell'aria boschiva censita al foglio di mappa . particella . del NCT del Comune di . che si estendeva per circa 2100 mq.

In . il .

Sentite le parti alla odierna udienza preliminare;

OSSERVA

Nell'ambito del presente giudizio è chiamato a decidere se sussistono presupposti per la prosecuzione del processo avanti al giudice del dibattimento ovvero se sussista taluna delle ipotesi di cui all'art. 425, comma 1 e comma 3 c.p.p.

Dagli atti delle indagini preliminari risulta che in ordine ai fatti di cui all'addebito le fonti di prova consentirebbero di formulare una prognosi di condanna.

In particolare, è sostanzialmente incontroverso che l'imputato con la condotta colposa descritta nel capo di addebito ha cagionato il pericolo di un incendio boschivo.

Dal verbale di sopralluogo dei CC della Stazione di . risulta, infatti, che all'interno di un castagneto da frutto coltivato, è stata riscontrata la presenza di una zona percorsa dalle fiamme che aveva interessato una catasta di legna, due piante di castagno secche e da questa si era propagata, percorrendo, in modo radente, lo strato erbaceo fino al vicino bosco misto dove ha bruciato le parte erbacea ed arbustiva di quest'ultimo".

Dal verbale di intervento dei Vigili del fuoco risulta "... proseguendo la strada dopo il siamo stati accompagnati da persone del posto fino alla marroneta del signor F. dove era ancora in corso l'incendio. Al momento stavano bruciando due castagni all'interno della marroneta (uno completamente secco ai margini del bosco), una catasta di legna (sempre all'interno della marroneta) e un'area di sottobosco (incendio radente al suolo) a confine con la marroneta....Si fermava, estinguendolo, l'espansione dell'incendio all'interno dell'area boscata. Contemporaneamente si spegneva con acqua ad alta pressione l'incendio delle due piante di castagno e della catasta di legno".

Dal verbale di intervento dei vigili del fuoco risulta che il fuoco aveva coinvolto un'area di 2 000 mq coinvolgendo solo il sottobosco dell'area boscata.

Dagli atti delle indagini preliminari risulta poi in modo pacifico che la condotta sia riferibile all'imputato che lo ha riferito a persone informate sui fatti che lo hanno aiutato a chiamare i soccorsi e a spendere l'incendio, l'imputato stesso all'udienza del 2 marzo 2023 ha reso spontanee dichiarazioni ed ha ammesso il fatto.

Risulta parimenti pacifico che l'imputato ha chiesto aiuto per chiamare i soccorsi e si è attivato fattivamente per il contenimento del fuoco tanto da riportare ustioni di secondo e terzo grado al piede.



Risultano dunque acquisiti elementi di prova che, con riferimento alla prognosi richiesta dall'art. 425 comma 3 c.p.p., imporrebbero la prosecuzione del processo.

Ciò premesso il fatto risulta integrare la violazione dell'art. 423-bis comma 2 c. p. ed in tal senso deve richiamarsi la definizione di incendio boschivo data dall'art. 2 L. 353 del 21 novembre 2000 “per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

Tale definizione è, peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce la sussistenza di incendio boschivo nel fuoco suscettibile di espandersi (*cf.* ad esempio Sez. 1, Sentenza n. 41927 del 25/11/2015 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 268099 — 01. Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239161 — 01; “Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423-bis cod. pen., per “incendio boschivo” si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione. la S C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto”).

Ciò premesso in punto di sussistenza di elementi fattuali che imporrebbero la prosecuzione del processo in dibattimento per il reato ipotizzato dal P.M., le parti stesse, all'udienza del 2 marzo 2023, hanno segnalato la possibilità di emettere sentenza ex art 425 comma 1 c.p.p. potendosi ritenere la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. che, tuttavia, nel caso di specie è espressamente esclusa da disposizione normativa che non consente al giudice di ritenere l'offesa di particolare tenuità.

Si pone quindi la necessità di valutare la compatibilità con la Carta Costituzionale con la esclusione normativa atteso che, anche ad avviso del giudice, sussisterebbero nel caso di specie tutti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità.

In primo luogo, il reato per cui si procede è punito con pena minima inferiore a 2 anni di reclusione.

Con riferimento poi alla gravità dell'offesa al bene giuridico protetto va rilevato che nella sostanza il fuoco è sempre rimasto radente ed è bruciata solo la parte erbacea e arbustiva di sottobosco neppure particolarmente estesa, i proprietari dell'area (.) hanno escluso la sussistenza di un danno, per cui l'offesa al bene giuridico protetto è stata minima e costituita solo dal pericolo che l'incendio si sviluppasse e si propagasse. L'imputato ha tenuto un comportamento corretto in occasione del fatto di reato impegnandosi fattivamente per chiamare soccorsi e per contenere il fuoco nell'attesa del loro arrivo, e nel corso del giudizio in cui ha ammesso i fatti.

Dal punto di vista soggettivo poi l'imputato non appare meritevole di sanzione penale atteso che si tratta di persona, non più giovanissima, senza precedenti penali o giudiziari.

Il fatto risulta, pacificamente, estraneo a qualsivoglia realtà delinquenziale.

Ad avviso del giudice la esclusione normativa è pacificamente riferibile sia al delitto colposo previsto dall'art. 423-bis comma 2 c.p. atteso che per il delitto doloso essa è già esclusa dai limiti edittali previsti dalla fattispecie incriminatrice

Ad avviso del giudice tale esclusione, formulata con una presunzione assoluta di presunzione di gravità dell'offesa non appare razionalmente giustificabile e pare in contrasto con l'art. 3 e 27 della Costituzione.

Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo doloso sono pienamente giustificati perché riferibili a gravi fenomeni criminali, ciò non è sempre spiegabile per i fatti colposi ove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come nel caso di specie, il danno è sostanzialmente insussistente e anche il grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e nel disprezzo dell'ambiente.

Del resto, appare peculiare che fra i reati normativamente esclusi dall'applicazione della causa di non punibilità l'unico reato colposo sia proprio l'art. 423-bis comma II c.p. essendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi. peraltro i reati esclusi sono principalmente reati di danno, mentre il reato per cui si procede è anche reato di pericolo.

Anche con riferimento ai delitti di “comune pericolo” l'unico delitto escluso dall'applicazione della causa di non punibilità è l'art. 423-bis comma 2 c.p. che è sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di “comune pericolo colposi” non sono esclusi dall'applicazione dell'art. 131-bis c.p. , in particolare, può osservarsi che neppure il disastro ambientale colposo previsto dall'art. 452-quinquies c.p. è presuntivamente escluso dall'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La norma di esclusione poi impone l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti nei confronti dei quali la rimproverabilità è minima.

Ad avviso del giudice, quindi. l'art. 131 bis comma 3 n. 3 c.p. contrasta con l'art. 3 e 24 Cost. laddove esclude che il giudice in concreto non possa ritenere l'offesa di speciale tenuità.

La questione è rilevante atteso che. in assenza di preclusione normativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilità come richiesto dalle parti.



P.Q.M

Il giudice della udienza preliminare di Firenze solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. comma 3 n. 3) laddove prevede che in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis comma 2 c.p. il giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuità per violazione dell'art. 3 e 27 comma 3 Cost.

Dichiara la sospensione del processo e dei termini di prescrizione del reato fino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale.

Dispone che copia delle presente ordinanza unitamente a copia degli atti del processo sia trasmessa a cura della Cancelleria unitamente alle notifiche del presente provvedimento alla cancelleria delle Corti Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Sig.ri Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti.

Firenze, 27 aprile 2023

Il Giudice: FANTECHI

23C00136

N. 105

Ordinanza del 28 giugno 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Cartiere Villa Lagarina spa contro Comune di Mantova

Paesaggio – Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia – Applicazione obbligatoria della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in alternativa alla rimessione in pristino, anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale – Prevista quantificazione in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi.

– Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), art. 83.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

SEZIONE STACCATATA DI BRESCIA

(SEZIONE PRIMA)

ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 431 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cartiere Villa Lagarina S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Mascotto e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;

Contro:

Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo — Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via S. Caterina n. 6;



Nei confronti Provincia di Mantova, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza n. 74/2020 del dirigente del Settore sportello unico per le imprese e i cittadini del Comune di Mantova del 18 maggio 2020, prot. n. 0032941/2020 avente ad oggetto «Provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria (art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)» trasmesso alla società ricorrente con pec del 21 maggio 2020 [doc. 1];

della «Perizia di stima per la determinazione di sanzione pecuniaria ai sensi art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004», prot. n. 0033105/2020 trasmessa alla società ricorrente ad integrazione della precitata ordinanza n. 74/2020 del Comune di Mantova con pec del 22 maggio 2020 [doc. 2];

di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto.

Nonché:

per l'accertamento dell'entità della sanzione applicabile nel caso in esame in euro 2.000,00 ovvero della maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 luglio 2022:

della cartella di pagamento n. 11220200003060561000 notificata alla società ricorrente in data 6 giugno 2022 dall'Agenzia delle entrate — riscossione — Agente della riscossione per la Provincia di Trento per la riscossione della somma di euro 1.068.616,57, di cui euro 709.204,16 per la sanzione pecuniaria asseritamente dovuta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004 in forza dell'ordinanza comunale n. 74/2020 del 18 maggio 2020, oltre ad interessi [doc. 43];

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mantova e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo — Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Il giudizio a quo.

La società Cartiere Villa Lagarina S.p.a. è proprietaria di un complesso industriale, noto come «Cartiera ex Burgo», ubicato in Comune di Mantova, in area assoggettata a vincolo paesaggistico. Al momento dell'acquisto, lo stabilimento versava — secondo quanto prospettato dall'interessata — in una situazione di sostanziale abbandono, e per avviare l'attività produttiva la società ha pertanto programmato un complesso intervento di ristrutturazione edilizia e industriale.

Nell'ambito di tale ristrutturazione ha realizzato diversi interventi, alcuni dei quali sono stati sanzionati dal Comune di Mantova e dalla Provincia di Mantova perché realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica.


Tra questi vengono in rilievo, nell'ambito di una serie di giudizi proposti dalla società dinanzi a questo TAR e chiamati ad una medesima udienza per ragioni di analogia e possibile connessione, i provvedimenti sanzionatori relativi ai seguenti interventi:

(i) l'intervento di realizzazione del nuovo impianto di depurazione, di cui quelli relativi alla sezione «aerobica» sono stati sanzionati dal Comune di Mantova (con le ordinanze nn. 74/2020, 75/2020) mentre quelli relativi alla sezione «anaerobica» sono stati sanzionati dalla Provincia di Mantova (con atto dirigenziale PD/954 del 16 ottobre 2020);

(ii) l'intervento relativo alla realizzazione di variante in corso di realizzazione dell'edificio Pulper, sanzionato dalla provincia con atto dirigenziale PD/953 del 16 ottobre 2020;

(iii) l'intervento relativo alla variante in corso d'opera della Centrale termo elettrica, sanzionato dalla Provincia di Mantova con atto dirigenziale PD/956 del 16 ottobre 2020;

(iv) l'intervento relativo alla «rifunionalizzazione degli edifici ed impianti a servizio della nuova macchina continua», sanzionato dal Comune di Mantova con ordinanza n. 184 del 20 ottobre 2020.



Le diverse sanzioni hanno dato origine, come detto, ad altrettanti ricorsi pendenti dinanzi a questo TAR; in particolare le ordinanze comunali sono state impugnate con i ricorsi r.g. nn. 431/2020, 432/2020 e 8/2021, mentre i provvedimenti provinciali sono stati impugnati con i ricorsi R.G. nn. 3/2021, 4/2021 e 6/2021.

1.1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Per ciò che attiene specificamente al presente giudizio, con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 74/2020 del 18 maggio 2020 e la relativa perizia di stima, con cui il Comune di Mantova ha ingiunto alla ricorrente il pagamento dell'importo di euro 709.204,16 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi degli articoli 167, decreto legislativo n. 42/2004 e 83, legge regionale n. 12/2005 relativamente alle opere afferenti gli impianti in «facciata Nord» dell'edificio «Nervi», all'interno dello stabilimento industriale della Cartiera.

Si tratta, in modo specifico, degli interventi di «sostituzione e riorganizzazione degli impianti di ventilazione della sala macchina con relativa struttura metallica di sostegno e piano grigliato per la loro ispezione e manutenzione; installazione di barriere acustica fonoassorbente».

Dette opere, realizzate dalla società ricorrente in assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire e già oggetto di ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 237/2018 adottata dal Comune di Mantova in data 21 dicembre 2018, sono state fatte oggetto, successivamente, di una istanza di sanatoria edilizia *ex art.* 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesaggistica *ex art.* 167, decreto legislativo n. 42/2004, presentate dall'intimata in data 5 marzo 2019 in seno al procedimento — allora in corso — pendente dinanzi alla Provincia di Mantova per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-*bis*, decreto legislativo n. 152/2006.

In esito a tale procedimento, il Comune di Mantova ha adottato in data 18 maggio 2020 provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 3/2020, e per l'effetto lo stesso comune, con il provvedimento qui impugnato, ha applicato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004 nella misura indicata di euro 709.204,16, sulla scorta di apposita perizia di stima.

L'art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004 prevede infatti che «Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima».

In particolare la perizia di stima, dopo aver escluso la sussistenza di un danno ambientale, ha quantificato la sanzione pecuniaria sulla scorta del criterio previsto dall'art. 83, legge regionale n. 12/2005, secondo cui «L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».


Sulla scorta di tale criterio, la perizia ha calcolato il profitto conseguito dalla società con la realizzazione delle opere abusive, procedendo dapprima a quantificare in euro 886.505,20 il costo teorico di realizzazione delle opere realizzate, desumendolo dal computo metrico trasmesso dalla società, e quindi a calcolare l'80% di tale costo, pari ad euro 709.204,16, somma poi effettivamente ingiunta con il provvedimento impugnato.

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la conseguente rideterminazione della sanzione irrogata nella misura minima prevista dall'art. 83, legge regionale n. 12/2005 nel testo vigente al tempo della commissione dell'illecito, e dunque nella misura di euro 500,00 per singola infrazione, ritenendo sanzionabili le sole difformità dell'intervento rispetto a quanto oggetto del parere favorevole della Soprintendenza n. 6022 del 2017, e dunque nella misura complessiva di euro 2.000,00; in via gradata, ne ha chiesto la rideterminazione nella misura complessiva di euro 4.000,00, laddove non si volesse attribuire rilevanza al parere della Soprintendenza.

Il ricorso è stato affidato a tre motivi, con cui sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

1.2. Il ricorso per motivi aggiunti.

Per la trattazione del merito del presente ricorso è stata fissata originariamente l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022, unitamente a ricorsi analoghi sopra menzionati. Nelle more, in data 6 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate, su incarico del Comune di Mantova, ha notificato alla società ricorrente la cartella di pagamento n. 11220200003060561000 in forza della quale è stato chiesto a Cartiere Villa Lagarina di pagare, entro sessanta giorni dalla notifica, e dunque



entro il 5 agosto 2022, il complessivo importo di euro 1.068.616,57, di cui euro 709.204,16 per la sanzione pecuniaria dovuta dalla ricorrente in forza dell'ordinanza n. 74/2020 del 18 maggio 2020 ai sensi dell'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004, oltre ad interessi.

Con la medesima cartella di pagamento l'Agenzia delle entrate ha altresì chiesto all'intimata il pagamento euro 328.124,23, oltre interessi, a titolo di sanzione pecuniaria ingiunta dal Comune di Mantova con ordinanza n. 75/2020 del 18 maggio 2020 ai sensi dell'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004, già impugnata dalla società ricorrente con separato ricorso RG n. 432/2020.

Con motivi aggiunti notificati il 7 luglio 2022 depositati il 12 luglio 2022, la ricorrente ha impugnato la predetta cartella esattoriale e ne ha chiesto l'annullamento per motivi di illegittimità derivata, richiamando i motivi di cui all'atto introduttivo e formulando altresì domanda cautelare di sospensione della cartella impugnata.

1.3. Svolgimento del processo.

Il Comune di Mantova si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, contestando la fondatezza del ricorso e della domanda cautelare e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 586 del 1° agosto 2022, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti, e per l'effetto ha sospeso *in parte qua* l'esecuzione della cartella esattoriale indicata in epigrafe, rinviando per la trattazione del merito all'udienza pubblica già fissata del 6 dicembre 2022 e compensando le spese della fase.

L'udienza di merito è stata successivamente rinviata, su istanza di parte, in attesa della definizione dell'incidente di costituzionalità sollevato dalla sezione in un analogo ricorso (R.G. n. 877/2019) in relazione all'art. 83, legge regionale n. 12/2005.

L'incidente di costituzionalità si è concluso con la pubblicazione in data 14 febbraio 2023 dell'ordinanza n. 22/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibile» la questione di legittimità costituzionale per assenza di rilevanza ai fini della definizione della controversia oggetto del giudizio *a quo* (R.G. n. 877/2019); ciò sulla base della considerazione che in tale giudizio «il giudice *a quo* (...) ha già deciso i due unici motivi di ricorso, respingendoli entrambi, con la conseguenza che, all'atto della rimessione della questione, la sua *potestas decidendi* si era già esaurita (...)», e che, «di conseguenza, la sollevata questione non presenta rilievo ai fini della decisione della controversia, non residuando in capo al remittente alcuno spazio di decisione, nel cui ambito soltanto potrebbe trovare applicazione la norma della cui legittimità costituzionale il giudice stesso dubita».

Definito l'incidente di costituzionalità, è stata quindi nuovamente fissata per il 24 maggio 2023 l'udienza di merito per la trattazione del presente ricorso, unitamente agli altri connessi sopra richiamati.

In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive (entrambe) e di replica (la sola ricorrente) nei termini di rito.

In particolare, nella memoria conclusiva la parte ricorrente ha insistito in modo particolare sull'eccezione di illegittimità costituzionale di cui al terzo motivo, rilevando come la Corte costituzionale non si sia pronunciata nel merito della questione, la quale pertanto potrebbe essere riproposta.

Il Comune di Mantova ha contestato la fondatezza del ricorso con articolate deduzioni, eccependo in particolare la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale formulata dalla parte ricorrente, chiedendo conclusivamente il rigetto del gravame sotto tutti i profili dedotti.


All'udienza pubblica del 24 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Infondatezza dei primi due motivi di ricorso e conseguente rilevanza dell'eccezione illegittimità costituzionale dell'art. 83, legge regionale n. 12/2005 formulata con il terzo motivo.

Il ricorso è stata affidato, come detto, a tre motivi; con i primi due, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizi «propri» di violazione di legge e di eccesso di potere, mentre con il terzo ha dedotto l'illegittimità «derivata» dell'atto impugnato in ragione dell'asserita illegittimità costituzionale della norma regionale applicata dall'amministrazione comunale ai fini della quantificazione della sanzione irrogata.

Ritiene il Collegio che i primi due motivi di ricorso siano infondati, e che ciò imponga di esaminare la questione di legittimità costituzionale dedotta con il terzo motivo, che invece appare rilevante e non manifestamente infondata per le stesse ragioni già evidenziate da questa sezione nella precedente ordinanza di rimessione alla Corte n. 322 del 6 aprile 2022, che ha condotto, come sopra accennato, ad una pronuncia di inammissibilità della Corte, con ordinanza n. 22 del 14 febbraio 2023.

Nella presente fattispecie non si ravvisano i profili preclusivi allora rilevati dalla Corte, giacché la questione di costituzionalità della norma regionale qui costituisce il presupposto di una specifica censura di illegittimità derivata dell'atto impugnato formulata dalla parte ricorrente con il terzo motivo di gravame; questione che viene proposta



nell'ambito dell'unica pronuncia assunta dal Collegio, quando esso ancora dispone interamente della propria *potestas decidendi*, la quale deve ancora dispiegarsi almeno ai fini della definizione del terzo motivo, rispetto al quale la pronuncia del Giudice delle leggi è pregiudiziale.

Quanto ai primi due motivi.

2.1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione degli articoli 21, 146, 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, dell'art. 83 della legge regionale n. 12/2005 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà interna e tra atti della P.A., e per illogicità manifesta.

Secondo la parte ricorrente, la sanzione pecuniaria impugnata sarebbe stata determinata sull'erroneo presupposto che gli interventi di adeguamento tecnologico siano stati realizzati dalla ricorrente in totale assenza di titolo paesaggistico, mentre invece le opere erano già state assentite sotto il profilo paesaggistico sia dalla Commissione paesaggio del Comune di Mantova sia dalla competente Soprintendenza, sicché il calcolo della sanzione avrebbe dovuto considerare le sole modifiche apportate dalla ricorrente in sede realizzativa rispetto al progetto già positivamente valutato; in particolare, le difformità tra il *lay out* previamente assentito e quello realizzato consisterebbero in modeste traslazioni dei camini e in mutamenti di forma degli impianti. Peraltro, pur a fronte del parere vincolante della Soprintendenza, il comune avrebbe ommesso di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica nei venti giorni successivi, come prescritto dall'art. 146, comma 8, decreto legislativo n. 42/2004.

La censura, osserva il Collegio, si presenta infondata.

2.1.1. L'art. 146, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 dispone che i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta autorizzazione, e nelle more devono «astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione». Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza della regione, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 146, ma la regione può delegarne il rilascio, tra l'altro, a province e comuni, ciascuno in relazione ai rispettivi territori; e in effetti nella Regione Lombardia le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167, decreto legislativo n. 42/2004, sono state attribuite ai comuni, in forza di quanto previsto dall'art. 80, comma 1, legge regionale n. 12/2005. Il comune rilascia l'autorizzazione paesaggistica dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente (art. 146, comma 5), e vi provvede in conformità a quest'ultimo nel termine di venti giorni dalla ricezione del medesimo (art. 146, comma 8). Decorso inutilmente il predetto termine senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede anche mediante un commissario *ad acta*, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta (art. 146, comma 10).

2.1.2. Dalle predette disposizioni si evince che il potere di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica compete al comune, e non al soprintendente; quest'ultimo adotta un parere in seno al procedimento, quindi un atto meramente interno ed interlocutorio, che, per quanto vincolante nei confronti dell'amministrazione procedente, non produce effetti esterni immediatamente autorizzatori. Il comune, d'altra parte, benchè vincolato ad adottare l'autorizzazione in conformità al parere, ha il potere di verificare preliminarmente se il richiedente non abbia già proceduto alla realizzazione abusiva delle opere oggetto della richiesta, in violazione del divieto di cui al citato comma 2 dell'art. 146, dovendo in tal caso, non solo denegare l'autorizzazione paesaggistica, ma adottare i provvedimenti demolitori e ripristinatori di cui all'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004.

2.1.3. Nel caso di specie il comune, in esito ai sopralluoghi eseguiti dalla polizia municipale in data 8 e 28 agosto 2018, ha accertato che la ricorrente aveva già realizzato gli interventi oggetto dell'istanza di autorizzazione in sanatoria, e per di più in parziale difformità dallo stesso parere favorevole reso dal soprintendente l'8 novembre 2017. Una volta accertata la violazione dell'art. 146, comma 2, decreto legislativo n. 42/2004, il procedimento di autorizzazione paesaggistica non poteva più esitare in un provvedimento favorevole per la ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente il mero parere favorevole del soprintendente, peraltro afferente ad un progetto in parte disatteso dalla società in fase realizzativa; e difatti la società ha presentato successivamente istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia, riconoscendo in sostanza sia gli abusi commessi sia l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che, come detto, ha carattere necessariamente preventivo rispetto alla realizzazione degli interventi e non può essere rilasciata *ex post*, se non nelle forme e con le limitazioni previste dall'art. 167, comma 4 per l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.

2.1.4. L'asserita inerzia del comune nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto giustificare la proposizione di una istanza di intervento sostitutivo della regione, secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 10, decreto legislativo n. 42/2004, ovvero di un ricorso *ex art.* 117 c.p.a. dinanzi a questo giudice, stante il carattere non preteritorio né significativo del termine di venti giorni di cui al combinato disposto di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 146.



2.1.5. Peraltro, alla luce di quanto dedotto e documentato dall'amministrazione comunale, nessuna inerzia appare addebitabile al comune nella vicenda procedimentale *de qua*. È infatti accaduto che nel corso del procedimento di autorizzazione paesaggistica, la società abbia chiesto alla provincia, con istanza del 20 ottobre 2017, il rilascio dell'autorizzazione unica *ex art. 27-bis*, decreto legislativo n. 152/2006 per l'incremento della capacità produttiva della cartiera; ciò ha indotto doverosamente il comune — dopo che nel frattempo era intervenuto in data 8 novembre 2017 il parere favorevole del soprintendente — a disporre con nota dirigenziale del 5 dicembre 2017 il trasferimento di tutte le questioni relative all'autorizzazione paesaggistica all'interno del procedimento *ex art. 27-bis*, quindi devolvendole all'esame della conferenza dei servizi indetta in tale procedimento, evidenziando anche la necessità di un coordinamento con la VIA e con altri provvedimenti autorizzatori, tra cui quello riguardante lo smaltimento e il recupero dei rifiuti *ex art. 208*, decreto legislativo n. 152/2006 e quello riguardante la costruzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione *ex art. 11*, decreto legislativo n. 115/2008; senonché la ricorrente, senza attendere l'esito di tale procedimento, ha realizzato abusivamente gli interventi per cui è causa, e, peraltro, anche in modo parzialmente difforme dal parere del soprintendente. In definitiva, nessuna inerzia appare imputabile al comunale nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, fermo restando che — si ripete — anche un'eventuale inerzia comunale non avrebbe comunque giustificato la realizzazione degli interventi prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alla stregua del quadro normativo sopra richiamato.

2.2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto ulteriori vizi di violazione di legge sotto plurimi profili e vizi di eccesso di potere e per carenza di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà interna e tra atti della P.A., nonché per irragionevolezza ed illogicità manifesta.

Secondo la parte ricorrente, la sanzione impugnata sarebbe stata determinata dal comune facendo applicazione di una previsione normativa non applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, alla luce dei principi generali di legalità e di irretroattività vigenti in materia di sanzioni amministrative; nel caso di specie, infatti, l'amministrazione ha applicato l'art. 83 della legge regionale n. 12/2005, nel testo introdotto dall'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 17/2018, entrato in vigore il 7 dicembre 2018, e quindi in epoca successiva alla commissione degli abusi sanzionati (tant'è vero che a quella data il provvedimento sanzionatorio era già stato avviato), mentre avrebbe dovuto applicare il testo previgente della norma, in vigore alla data di commissione degli abusi, il quale prevedeva che «L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tale caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro». Secondo la parte ricorrente, se l'amministrazione avesse applicato la norma corretta, avrebbe dovuto necessariamente quantificare la sanzione nella misura di euro 500,00 per singola infrazione, ritenendo sanzionabili le sole difformità dall'intervento rispetto a quanto oggetto del parere favorevole della Soprintendenza n. 6022 del 2017, e dunque nella misura complessiva di euro 2.000,00, ovvero, in via gradata, nella misura di euro 4.000,00, laddove non si volesse attribuire rilevanza al parere della Soprintendenza.

Anche tale censura, osserva il Collegio, si deve ritenere infondata.

2.2.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, l'illecito paesaggistico, come quello edilizio, ha natura permanente, in quanto caratterizzato dall'obbligo perdurante nel tempo di ripristinare lo stato dei luoghi (Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020 n. 2840; Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160; Sez. II, 2 ottobre 2019, n. 6605). Tale permanenza perdura, secondo la giurisprudenza, fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o fino al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o paesaggistici in sanatoria; ciò sulla base della considerazione che, nel momento in cui interviene l'accertamento «postumo» della compatibilità paesaggistica del manufatto abusivo, l'ordinamento riconosce la conformità dell'opera agli interessi che il vincolo paesaggistico mira a tutelare, con la conseguente cessazione della situazione di illiceità (*cf.*: Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1090; Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4087; Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4468; CGA 20 marzo 2020, n. 198; 24 giugno 2019, n. 579; 25 marzo 2019, n. 251; T.A.R. Napoli, sez. III, 6 marzo 2017, n. 1303; T.A.R. Catania, sez. II, 12 settembre 2014, n. 2408; T.A.R. Torino, sez. II, 29 agosto 2014, n. 1430; T.A.R. Potenza, sez. I, 19 gennaio 2008, n. 14).

2.2.2. È altresì noto che, in presenza di un illecito permanente, l'amministrazione può esercitare il proprio potere sanzionatorio sin quando la violazione persiste (Cds sez. VI n. 5892/2021); al riguardo, è appena il caso di rilevare che l'art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004, nel prevedere che «qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione», attribuisce all'amministrazione un potere di natura sanzionatoria, e non risarcitoria o ripristinatoria, dal momento che tale potere è esercitabile a prescindere dal danno ambientale effettivamente arrecato (in tal senso, *cf.*: Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020 n. 2840; Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4420; Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4631; Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1090).



2.2.3. In presenza di illeciti di natura permanente, il momento di commissione dell'illecito, ai fini della successione delle leggi nel tempo, va individuato nella cessazione della permanenza, poiché «qualora la condotta antigiuridica si protragga nel vigore della nuova legge è quest'ultima che deve trovare applicazione» (Cass. sez. 3 n. 43597/2015; Cass. sez. 5 n. 45860/2012; Cass. Sez. 3 n. 13225/2008); ne consegue che, ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile agli illeciti paesaggistici, si ha riguardo alla data di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.

2.2.4. Nel caso di specie, l'accertamento di compatibilità paesaggistica è intervento con provvedimento del comune del 18 maggio 2020; correttamente, pertanto, l'amministrazione, nell'adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato nel presente giudizio, ha applicato l'art. 83, legge regionale n. 12/2005 nel testo in allora vigente, risultante dalla novella introdotta dall'art. 27, comma 1, legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17, in vigore dal 7 dicembre 2018.

Alla luce di tali considerazioni, anche la censura in esame va dunque disattesa.

3. La questione di legittimità costituzionale.

Infine, con il terzo e ultimo motivo, la parte ricorrente ha sostenuto che, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta legittima l'applicazione dell'art. 83 della legge regionale n. 12/2005 nel testo attualmente vigente, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da illegittimità derivata a causa della illegittimità costituzionale della norma applicata, per violazione degli articoli 23, 25, 117, comma 2, lettera *l*), *m*) ed *e*) e dell'art. 118 della Costituzione.

3.1. Per ben comprendere i termini dell'eccezione sollevata da parte ricorrente, giova premettere che nel caso di specie la sanzione pecuniaria oggetto del presente giudizio è stata determinata dall'amministrazione comunale, previa perizia di stima, facendo applicazione non soltanto dell'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004, ma anche dell'art. 83, legge regionale n. 12/2005 nella versione attualmente vigente. La circostanza non è contestata, e, comunque, è comprovata sia dal tenore letterale del provvedimento sanzionatorio, sia dalle modalità di quantificazione della sanzione. Invero, quanto al dato letterale, nell'ordinanza comunale si legge che «la sanzione da applicare è corrispondente al profitto conseguito mediante la trasgressione, calcolato sulla base del costo teorico di realizzazione delle opere realizzate desumibile dal computo metrico pervenuto via pec in data 12 maggio 2020 (Prot. 31677)», con un implicito ma evidente richiamo al disposto dell'art. 83, legge regionale n. 12/2005, che, in termini innovativi rispetto all'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004, ha previsto per la prima volta come criterio di computo del profitto conseguito «l'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo (...)». Quanto alla quantificazione, la perizia di stima ha determinato, per l'appunto, il «costo teorico di realizzazione delle opere e dei lavori abusivi», richiamando espressamente l'art. 83, legge regionale Lombardia n. 12/2005.

3.2. Ciò posto, l'art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004, nella parte qui di interesse, stabilisce che «Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione».

A sua volta, l'art. 83, legge regionale Lombardia n. 12/2005, nella versione attualmente vigente, prevede che «L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

Dunque, mentre la disciplina statale utilizza quali parametri per la determinazione della sanzione il danno arrecato o il profitto conseguito, la disciplina regionale utilizza anche il costo di costruzione delle opere abusive.

3.3. La società ricorrente sostiene che in tal modo la previsione regionale abbia introdotto un parametro di quantificazione della sanzione pecuniaria, vale a dire il costo di costruzione delle opere e/o dei lavori abusivi, del tutto estraneo ai concetti di profitto o di danno viceversa utilizzati dalla disciplina statale per determinare la suddetta sanzione. Pertanto — a suo dire — l'art. 83, legge regionale Lombardia sarebbe viziato da illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 23, 25, comma secondo, 117, comma secondo, lettere *l*), *m*) ed *s*), 118 Cost., nella misura in cui prevede una sanzione differente rispetto a quella individuata dagli articoli 167 e 181, decreto legislativo n. 42/2004, o comunque confliggente con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito. In subordine, la società Cartiere Villa Lagarina S.p.a. assume che, laddove si ritenesse l'art. 83, legge regionale Lombardia n. 12/2005 astrattamente compatibile con l'art. 167, decreto legislativo n. 42/2004, allora a essere incostituzionale sarebbe la disposizione statale, per assoluta genericità del precetto sanzionatorio e per carenza di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione e dunque per violazione degli articoli 23 e 25 della Costituzione.



3.4. Il Comune di Mantova ritiene invece che la questione di costituzionalità prospettata da controparte sia infondata. Secondo l'amministrazione resistente, infatti, la materia dei beni culturali e del paesaggio non è riservata integralmente allo Stato, dal momento che la loro valorizzazione è affidata dal terzo comma dell'art. 117 Cost. alla potestà legislativa concorrente delle regioni, e che la gestione della autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria, compete alla regione sia pure con il parere della Soprintendenza. Di talché, a suo dire, la materia sanzionatoria nell'ambito paesaggistico non andrebbe ascritta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato *ex art. 117*, secondo comma, lettera s), Cost., bensì a quella regionale esclusiva fissata in via residuale dal comma quarto del medesimo art. 117 Cost. In subordine, l'ente resistente asserisce che la norma regionale si è limitata a precisare il contenuto del termine «profitto» utilizzato dalla disposizione statale per determinare la sanzione pecuniaria conseguente all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, in tutti quei casi in cui il profitto non sia determinabile, utilizzando un parametro niente affatto arbitrario o irragionevole. Anche l'eccezione di incostituzionalità della legge statale sarebbe infondata secondo la difesa del comune, sia perché la lamentata genericità della disposizione non concretizza in sé un vizio di costituzionalità, sia perché essa viene superata proprio attraverso l'integrazione del precetto operata dalla disposizione regionale.

3.5. Sulla rilevanza della questione di costituzionalità.

3.5.1. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità prospettata dalla società Cartiere Villa Lagarina S.p.a. sia rilevante e — sia pure nei termini che si vanno esporre — non manifestamente infondata, e che dunque sussistano i presupposti fissati dall'art. 23, legge n. 87/1953 per sollevare l'incidente di costituzionalità.

3.5.2. Come già esposto, la sanzione irrogata alla società ricorrente è stata determinata sulla scorta della perizia di stima, che ha preso in considerazione esclusivamente il costo teorico di realizzazione delle opere abusive.

Si tratta, come parimenti visto in precedenza, di un parametro di calcolo non previsto dalla legge statale, ma solo da quella regionale.

Questo comporta che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83, legge regionale Lombardia determinerebbe l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio che ne ha fatto applicazione e dunque l'accoglimento del ricorso con riferimento a questo unico profilo, dedotto dalla parte ricorrente con il terzo motivo di ricorso.

3.5.3. Nello specifico, poi, parte ricorrente ha contestato la quantificazione della sanzione pecuniaria che le è stata in concreto irrogata dal Comune di Mantova in applicazione dell'art. 83 cit. per cui, ove tale disposizione venisse a perdere efficacia a seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la sanzione andrebbe conseguentemente annullata, presupposto necessario per poter poi stabilire se la sanzione possa essere rideterminata nel minor importo indicato dalla ricorrente: e tanto basta ad attribuire a questa un immediato vantaggio, sufficiente a giustificare il ricorso al Giudice delle leggi.

3.5.4. A rafforzare tale conclusione è che la nuova sanzione pecuniaria da applicare alla società Cartiere Villa Lagarina S.p.a. per l'intervento abusivo realizzato andrebbe, a mente dell'art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004, parametrata sul profitto conseguito (posto che non è in contestazione che l'intervento abusivo non ha provocato alcun danno), di regola inferiore all'80% del costo di costruzione, così come invece stabilisce l'art. 83, legge regionale n. 12/2005 che certamente non costituisce norma di favore per il trasgressore, rispetto al disposto del ripetuto art. 167, comma 5.

Si consideri, sul punto, che il decreto ministeriale del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997, intitolato «Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo», all'art. 2 stabiliva che il profitto era «la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia», e all'art. 3 che il profitto doveva ritenersi «pari, in via ordinaria al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare».

È ben vero che il precitato decreto ministeriale 26 settembre 1997 è stato emanato sotto la vigenza dell'art. 15, legge n. 1497/1939, ma è anche vero che tale norma, per quanto qui di interesse ha la medesima formulazione dell'art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004: anch'essa infatti pone a carico dell'autore dell'abuso il pagamento «di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione».

E poiché non sembra possibile che il profitto conseguito dal trasgressore, inteso come differenza tra valore dell'opera e costo di realizzazione, possa condurre a un risultato pari o superiore all'80% del costo di costruzione delle opere abusive, è definitivamente confermata la rilevanza della questione di costituzionalità in esame nell'ambito del presente giudizio.



3.6. Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Questo giudice ritiene che la determinazione delle sanzioni amministrative per il caso di inosservanza della disciplina contenuta nella parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 sia da ascrivere alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., in quanto rientrante nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Di contro, non convincono le tesi affacciate dalla difesa del comune, per cui la materia rientrerebbe o nella potestà legislativa esclusiva delle regioni ai sensi del comma quarto dell'art. 117 Cost., o in quella concorrente sempre delle regioni, *sub specie* «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», ai sensi del comma terzo del medesimo art. 117 Cost..

3.6.1. Da un lato, invero, l'apparato sanzionatorio previsto per un determinato settore dell'ordinamento, lungi dal costituire una materia a sé stante, accede piuttosto alla disciplina sostanziale il cui rispetto intende assicurare. Si può concludere quindi che la disciplina sanzionatoria spetta al medesimo soggetto «nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile (*ex multis*, sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004)» (così, Corte cost. sentenza n. 148/2018).

Dunque, non trattandosi di una materia autonoma, quella sanzionatoria non può ricadere nella previsione del comma quarto dell'art. 117 Cost. e dunque essere attribuita in via residuale alla potestà legislativa delle regioni.

3.6.2. Dall'altro lato, la «tutela» dell'ambiente e del paesaggio, affidata in via esclusiva allo Stato, e la «valorizzazione» degli stessi, rimessa alla potestà concorrente, sono — ad avviso di questo giudice — due funzioni, certamente intersecantesi, ma diversificate l'una dall'altra. E così mentre la prima mira alla conservazione di un bene complesso e unitario, soddisfacendo a un valore primario dell'ordinamento costituzionale (Corte cost., sentenza n. 201/2021), la seconda mira a migliorarne la fruizione e la conoscenza.

3.6.3. Ciò premesso, questo giudice ritiene che la terza parte del decreto legislativo n. 42/2004 persegua scopi di conservazione dei beni paesaggistici, in quanto vieta espressamente qualsivoglia intervento che li distrugga o li pregiudichi. Tant'è che l'art. 146, decreto legislativo n. 42/2004 subordina l'attività edificatoria nelle aree tutelate alla preventiva verifica di compatibilità dell'opera progettata con l'interesse paesaggistico da parte dell'Autorità preposta alla tutela.

È pertanto da ritenersi che il medesimo scopo di tutela sia perseguito dalle sanzioni per la violazione della disciplina contenuta nella terza parte del decreto legislativo n. 42/2004. E questo, se è più evidente nel caso di sanzione ripristinatoria, lo è anche in caso di sanzione sostitutiva pecuniaria: quest'ultima infatti è comunque diretta a scoraggiare interventi su aree paesaggisticamente tutelate, prima che l'Autorità amministrativa si sia pronunciata sui progetti.

3.6.4. Alla luce delle suesposte considerazioni, questo giudice ritiene che la disciplina delle sanzioni per la violazione dell'art. 146, decreto legislativo n. 42/2004 rientri nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, senza che residui spazio alle regioni per introdurre sanzioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle contenute nella legge statale.

4. Conclusioni.

In conclusione, questo giudice dubita che l'art. 83, legge regionale Lombardia n. 12/2005, prevedendo una difforme disciplina sanzionatoria in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato, violi l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


Va, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, legge regionale Lombardia n. 12/2005 rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con sospensione del presente giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla stessa.

Si dispone l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale medesima e le comunicazioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) solleva dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, legge regionale Lombardia n. 12/2005 rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..

Dispone l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale.



Sospende il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Lombardia e che venga comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente;

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, estensore;

Luca Pavia, referendario.

Il Presidente: GABBRICCI

L'estensore: LIMONGELLI

23C00137

N. 106

Ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di P. M.

Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Regime di procedibilità - Mancata previsione della punibilità a querela.

– Codice penale, art. 574-bis.

TRIBUNALE DI CUNEO

Con decreto emesso dal P.M. in data 24 febbraio 2021 P. M. veniva citata direttamente a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero) in danno di B. A.

In data 27 ottobre 2020 il B. rimetteva, per quanto rimettibile, la denuncia — querela.

Si procedeva all'apertura del dibattimento e all'assunzione delle prove orali nonché all'acquisizione dei documenti indicati dalle parti, atteso che allo stato attuale della legislazione il delitto di cui all'art. 574-bis del codice penale è perseguibile d'ufficio.

Dall'istruzione dibattimentale è emerso che l'imputata, originaria della..., ha effettivamente trattenuto in detto Stato i figli minori B. C. e B. W. (gemelli nati a... il ...) dall'inizio di settembre... (data prevista per il rientro in Italia) sino al mese di maggio... contro la volontà del B., padre esercente, unitamente alla P. la responsabilità genitoriale sui suddetti minori.

All'esito dell'istruzione dibattimentale questo Giudice intende sollevare, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 574-bis del codice penale nella parte in cui tale ultima norma, a differenza dell'art. 574 del codice penale, non prevede la punibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore.

La norma incriminatrice di cui all'art. 574.bis, comma 1, del codice penale, come è noto, è stata inserita dall'art. 3, comma 29, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94, ed ha inasprito il trattamento sanzionatorio (pena della reclusione da uno a quattro anni) dettato dall'art. 574, comma 1, del codice penale (reclusione da uno a tre anni), prevedendo anche la procedibilità d'ufficio del delitto così introdotto.

Le condotte attualmente punite dall'art. 574-bis, comma 1, del codice penale ricadevano prima nell'ambito di applicazione dell'art. 574, comma 1, del codice penale.



La ragione dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio è verosimilmente da ravvisare nella maggiore difficoltà, per il genitore illecitamente privato dell'esercizio della responsabilità sul figlio minore, di «recuperare» quest'ultimo, condotto o trattenuto fuori dai confini dello Stato italiano.

Tale «ratio», ad avviso di questo Giudice, giustifica, tuttavia, solo la previsione di una pena più grave, ma non anche la previsione della punibilità d'ufficio anziché a querela, come, invece, stabilito dall'art. 574 del codice penale, norma da cui, come si è detto, l'art. 574-bis, è derivato.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 574 del codice penale e quello protetto dall'art. 574-bis del codice penale sono, invero, identici. Detto bene consiste nella possibilità di effettivo esercizio della responsabilità sul minore da parte del soggetto legalmente investito (genitore, tutore).

Sia l'art. 574 del codice penale sia l'art. 574-bis del codice penale sono posti a tutela del preminente interesse della famiglia. Di tale preminente interesse ha tenuto conto la Corte d'Appello di..., la quale, nel disporre il rientro dei due minori in Italia, ha contestualmente imposto al B. «di compiere tutti gli atti necessari a decriminalizzare la "P" in Italia, nei limiti delle sue facoltà, e di compiere ... tutto quel che possa impedire un ulteriore inasprimento dei rapporti reciproci» (e, come si è riferito, in data 27 ottobre 2020, il B. ha effettivamente dichiarato di rimettere, per quanto rimettibile, la denuncia — querela presentata contro la P.).

Dell'interesse all'armonia familiare (preminente su quello meramente «punitivo») ha tenuto conto anche la Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 102 del 29 maggio 2020, la quale ha dichiarato illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 574-bis del codice penale nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta automaticamente la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Questo Giudice dubita, pertanto, della legittimità costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero e ciò per ingiustificata disparità di trattamento ed irragionevolezza rispetto a quanto stabilito dall'art. 574 del codice penale («tertium comparationis») con riferimento al delitto, per così dire «base», di sottrazione di persone incapaci.

La questione di costituzionalità sollevata è sicuramente rilevante, posto che, così è anticipato, l'imputata ha trattenuto all'estero i due figli minori contro la volontà del di loro padre e la perseguibilità d'ufficio del delitto contestato dal P.M. impedisce di addivenire ad una sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione di querela.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 1 del Decr. Pres. Corte costituzionale 21 luglio 2004, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale con riferimento all'art. 3 della Costituzione nei termini di cui in parte motiva;

dispone che la presente ordinanza (di cui è stata lettura alle parti all'odierna udienza dibattimentale) sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle prescritte notificazioni e comunicazioni;

sospende il giudizio in corso sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Cuneo, 20 giugno 2023

Il Giudice: CAVALLO



N. 107

*Ordinanza del 27 giugno 2023 del Tribunale di Marsala
sulla richiesta di riesame proposta da A. D.V.*

Processo penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi - Preclusione ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, erano "solo formalmente" pendenti in grado di appello (in quanto il giudice del gravame aveva già emesso il dispositivo di sentenza) della facoltà di presentare al giudice dell'esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 95.

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE PENALE

Il giudice dell'esecuzione Fabrizio Guercio ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nell'ambito procedimento indicato in epigrafe nei confronti di D. V. A., nato a..., il...; in atto detenuto presso la Casa circondariale di..., in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 632/2022 del 20 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 25 marzo 2023; difeso di fiducia dall'avv. Luisa Calamia del Foro di Marsala.

Per una migliore intelligibilità della presente ordinanza, appare anzitutto necessaria una premessa in ordine alla genesi dell'odierno procedimento di esecuzione.

D. V. A. è stato condannato, con sentenza n. 632/2022, emessa dal Tribunale di Marsala in data 20 aprile 2022, alla pena di anno uno e mesi cinque di reclusione in ordine ai reati di atti persecutori e lesioni personali ascrittigli e ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In data 9 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato, con sentenza n. 5976/2022, la pronuncia di primo grado, fissando in giorni novanta – ex art. 544, comma 3 del Codice di procedura penale – il termine per il deposito della sentenza.

Il 13 dicembre 2022 (dunque, ampiamente prima del decorso del suddetto termine, che sarebbe maturato in data 7 febbraio 2023) il giudice di secondo grado ha depositato la sentenza avverso la quale non è stato proposto gravame nei termini: per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Marsala n. 632/2022 del 20 aprile 2022, integralmente confermata in appello, è divenuta irrevocabile in data 25 marzo 2023.

In esecuzione della stessa - come indicato dalla difesa nella propria istanza - è stato emesso nei confronti del D. V. l'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 252/2023 S.I.E.P. (tant'è che il predetto è in atto detenuto presso la Casa circondariale di...).

Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della succitata sentenza del Tribunale di Marsala (segnatamente, in data 2 maggio 2023) l'avv. Luisa Calamia ha presentato istanza di applicazione «*in executivis*» di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: tale istanza è stata fatta pervenire al sottoscritto il 16 maggio 2023 e in pari data è stato emesso il relativo decreto di fissazione del procedimento in Camera di consiglio.

All'udienza del 15 giugno 2023 il difensore del D. V. ha sollecitato questo giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 per violazione dell'art. 3 della Costituzione; sentito il P.M., che nulla ha osservato, lo scrivente si è riservato e il giorno seguente ha rimesso la causa sul ruolo, «ravvisando l'assoluta necessità di acquisire la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 novembre 2022 (con espressa indicazione della data di deposito), con la quale è stata confermata la sentenza n. 632/22 emessa dal Tribunale di Marsala il 20 aprile 2022, divenuta definitiva il 25 marzo 2023».



Infine, all'odierna udienza del 27 giugno 2023, dopo aver acquisito la predetta documentazione e — sentito il P.M., che nulla ha osservato — quella prodotta dalla difesa, il Tribunale ha invitata le parti a concludere e si è ritirato in Camera di consiglio, all'esito della quale ha dato lettura della presente ordinanza.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Marsala ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Carta costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 (rubricato «Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi»), nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell'esecuzione *ex art. 666* del codice di procedura penale, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui all'art. 20-*bis* Codice penale ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell'entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza.

Com'è noto, infatti, il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. «Riforma Cartabia») ha riformato in modo organico la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge n. 689/1981, al fine precipuo di favorire la risocializzazione dei condannati, «consent[endo] al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere sostituite con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l'allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi)» (così, in termini, la «Relazione Illustrativa» al decreto legislativo n. 150/2022, pubblicato in Supplemento straordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2022).

La disposizione normativa censurata (l'art. 95 delle disposizioni transitorie) — nel dettare un regime intertemporale chiaramente ispirato al principio del «*favor rei*» — prevede testualmente che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».

I. Condizioni di ammissibilità della Questione: le nozioni di «Giudice» e «giudizio»

L'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 individua come condizioni di ammissibilità del vaglio incidentale di legittimità costituzionale che la questione sorga dinanzi ad un «Giudice» e nell'ambito di un «giudizio».

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha permesso di ritenere ammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla base di un'interpretazione sostanziale e non meramente formale dei suddetti termini: la Consulta, quindi, può procedere ad un esame nel merito della questione prospettata, ove quest'ultima sia proposta da un soggetto chiamato ad applicare il diritto a casi concreti e in condizione di autonomia, neutralità e indipendenza da altri poteri, nell'esercizio di attribuzioni che attengono alla tutela di diritti e interessi legittimi e che vengono esercitate nel rispetto di regole che garantiscano il diritto di difesa.

L'accezione non restrittiva sopra indicata ha trovato la sua prima affermazione nella sentenza n. 129 del 1957, con la quale è stata ritenuta ammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, per poi giungersi, con la sentenza n. 226 del 1976 a motivare tale scelta con la finalità di evitare «zone franche di incostituzionalità», che potrebbero determinare l'impossibilità di porre rimedio a violazioni che, soprattutto in caso di diritti fondamentali, risulterebbero intollerabili.

Alla luce di quanto suesposto, non può che concludersi nel senso dell'ammissibilità della questione di legittimità proposta dal rimettente in questa sede.

In via del tutto preliminare, infatti, non v'è dubbio che — al di là del «*nomen*» — quello dell'esecuzione sia un «Giudice» (nell'accezione sopra descritta) e che il procedimento camerale di cui agli articoli 666 del codice di procedura penale e ss. sia un «giudizio».

Peraltro, qualora si considerasse inammissibile la questione sollevata in questa sede, si priverebbero i condannati i cui procedimenti penali, al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, erano solo formalmente «pendenti in grado di appello» — essendo già stato emesso nei loro confronti il dispositivo di condanna — della possibilità di richiedere a un qualunque giudice di applicare una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.



Tale *species* di condannati, infatti, non potrebbero rivolgersi:

né alla Corte di appello, che con la lettura del dispositivo si è definitivamente «spogliata» del potere decisionale (nel caso di specie, peraltro, la Corte aveva già depositato anche la motivazione della sentenza);

né alla Corte di cassazione, dinanzi alla quale — in base al disposto dello stesso art. 95 delle disposizioni transitorie — non potrebbero richiedere per la prima volta l'applicazione di una sanzione sostitutiva⁽¹⁾, né tantomeno potrebbero impugnare la sentenza di secondo grado sotto il profilo della mancata concessione di una sanzione sostitutiva, trattandosi di una statuizione di merito antecedente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia;

né, infine, al giudice dell'esecuzione, ostandovi la formulazione letterale della disposizione normativa in commento.

Il che creerebbe una «zona franca» del controllo di costituzionalità delle leggi che la Consulta vuole proprio evitare, soprattutto laddove si verta, come nel caso di specie, in materia di diritti, fondamentali e inviolabili (e invero, la facoltà di richiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva di una pena detentiva breve trova un addentellato normativa nell'art. 27 della Carta costituzionale, che — nel riconoscere la finalità rieducativa della pena — ribadisce l'invulnerabilità della libertà personale, scolpita a chiare lettere nell'art. 13 della Costituzione).

Né può ritenersi tardiva, nel caso di specie, la proposizione della questione di legittimità, atteso che, per potersi pronunciare sull'istanza della difesa, avente ad oggetto l'applicazione «*in executivis*» di una sanzione sostitutiva, il rimettente si trova a doverne preliminarmente vagliare l'ammissibilità, facendo all'uopo applicazione dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022, che — come sopra illustrato — ne detta rigidamente le condizioni.

Del resto, il D. V. non avrebbe certamente potuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 dinanzi alla Corte di appello, che — al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia — si era già «spogliata» della *causae cognitio*, avendo emesso il dispositivo della sentenza e finanche depositato la relativa motivazione.

Quand'anche poi il D. V. avesse sollevato tale questione dinanzi alla suprema Corte, quest'ultima — a parere dello scrivente — avrebbe dovuto dichiararla «irrelevante», poiché l'imputato non può dolersi, col ricorso per cassazione, del fatto di non potere richiedere al giudice dell'esecuzione, *ex art. 666* del codice di procedura penale, l'applicazione di una sanzione sostitutiva.

2. La rilevanza della questione nel presente giudizio

Il dubbio di legittimità costituzionale, che in questa sede lo scrivente si trova a sollevare, discende dalla necessità di decidere sull'istanza di applicazione di una sanzione sostitutiva di pene detentive brevi avanzata dall'avv. Luisa Calamia, ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale, nell'interesse di D. V. A., come sopra generalizzato, in atto detenuto presso la Casa circondariale di esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 632/2022 del 20 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 25 marzo 2023 (giusto ordine di esecuzione per la carcerazione n. 252/2023 S.I.E.P.).

In particolare, questo giudice si trova nella condizione di dover valutare, alla luce dei requisiti indicati dall'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022, l'ammissibilità dell'istanza difensiva, dacché — come inequivocabilmente desumibile dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 666 del codice di procedura penale (in modo peraltro conforme ai principi fondamentali della «logica giuridica») — ogni valutazione «nel merito» da parte del giudice dell'esecuzione presuppone un vaglio preliminare in ordine alla «non manifesta infondatezza» della questione prospettatagli.

Orbene, facendo rigorosa applicazione dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 dovrebbe pervenirsi ad una declaratoria di inammissibilità, dell'istanza in commento, atteso che, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, il procedimento penale a carico del D. V. — che pure ha presentato la propria istanza *ex art. 666* del codice di procedura penale entro il termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti — non pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, bensì dinanzi alla Corte di appello.

(1) Ne è prova il fatto che i condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali — al momento dell'entrata in vigore del succitato decreto — erano pendenti innanzi la Corte di cassazione devono attendere l'esito del giudizio e, in caso di condanna, promuovere un incidente di esecuzione, *ex art. 666* del codice di procedura penale, entro trenta giorni dall'intervenuta irrevocabilità della stessa.



Senonché — ed è questa la ragione per la quale lo scrivente dubita della legittimità costituzionale della disposizione normativa in commento — alla data del 30 dicembre 2022, giorno in cui è entrato in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, il processo penale a carico del D. V. era solo formalmente pendente in appello, poiché il giudice del gravame aveva già emesso il dispositivo (il 9 novembre 2022) e addirittura — anzitempo rispetto alla scadenza del termine per il deposito della sentenza, indicato dalla Corte in giorni novanta – redatto la relativa motivazione (depositata il 13 dicembre 2022).

In termini maggiormente esplicativi, dal momento che la Corte di appello aveva indicato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza (poi per vero depositata in poco più di trenta giorni), al momento dell'entrata in vigore della novella normativa, ossia il 30 dicembre 2022, pendeva ancora il termine per la redazione della motivazione della sentenza di secondo grado, che sarebbe spirato il 7 febbraio 2023.

Cionondimeno - come anzidetto - il D. V. non poteva più avanzare alcuna richiesta nè proporre alcuna istanza alla Corte di appello, dal momento che la stessa aveva «consumato» il proprio potere decisionale (depositando finché la motivazione della sentenza): e ciò — si badi — per il semplice fatto che il giudice di secondo grado, ritenendo particolarmente complessa la stesura della motivazione, aveva indicato nel dispositivo un termine più lungo per il deposito della sentenza, *ex art. 544, comma 3 del codice di procedura penale*.

Tant'è vero che, con provvedimento del 13 febbraio 2023 (acquisito, col consenso delle parti, all'odierna udienza del 27 giugno 2023) la Corte di appello di Palermo, facendo applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 95 decreto legislativo n. 150/2022, ha dichiarato inammissibile «istanza presentata via PEC il 21 gennaio 2023 dal difensore di fiducia di D. V. A., in atti generalizzato, diretta a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con una delle pene sostitutive previste dall'art. 20-*bis* del codice penale, alla luce anche della *ratio* della c.d. riforma Cartabia di favorire misure alternative al carcere», sul presupposto che «il giudizio di appello si è concluso in epoca antecedente al 30 dicembre 2022».

Per le suesposte ragioni, dunque, un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 avrebbe senz'altro rilevanza nell'odierno procedimento, in quanto consentirebbe allo scrivente di poter ritenere ammissibile l'istanza avanzata nell'interesse del D. V. e, per l'effetto, di potersi pronunciarsi sul merito della stessa.

Non sussistono nel caso di specie, infatti, ulteriori ragioni - di tipo oggettivo o soggettivo - per ritenere «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge», *ex art. 666, comma 2 del codice di procedura penale*, la richiesta del condannato.

3. La non manifesta infondatezza della questione

A parere del sottoscritto, la disposizione normativa, la cui legittimità costituzionale si chiede alla Consulta di vagliare, risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione agli articoli 24 e 27 della Costituzione.

E invero, il rigido dettato normativo dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 determina una violazione del «principio di ragionevolezza» scolpito nell'art. 3 della Costituzione, atteso che, ricorrendone i presupposti di legge (*ex* articoli 53 e ss. legge n. 689/1981, come da ultimo novellata):

consente agli imputati i cui processi - al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia - erano pendenti in primo grado o in appello di chiedere al giudice della cognizione l'applicazione di una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi (posto che, alla stregua della disposizione *de qua*, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»);

consente ai condannati i cui processi erano «pendent[i] innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto ...[di] presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza» (termine discrezionalmente individuato dal legislatore);

non consente agli imputati i cui processi erano solo «formalmente» «pendenti in grado di appello» — poiché il giudice del gravame aveva già emesso il dispositivo, «spogliandosi» conseguentemente del potere decisionale — di presentare analoga istanza innanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale, entro il succitato termine di giorni trenta dal passaggio in giudicato della sentenza.



Orbene, premesso che — a parere di chi scrive — si tratta di un'evidente lacuna normativa di tipo involontario, quand'anche così non fosse, dovrebbe cionondimeno concludersi nel senso della illegittimità costituzionale della previsione normativa di cui trattasi, dalla cui applicazione discende un trattamento assolutamente irragionevole e discriminatorio: ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022, infatti, un imputato impossibilitato a chiedere al giudice della cognizione (in primo grado o in appello) l'applicazione di una sanzione sostitutiva può rivolgersi al giudice dell'esecuzione (entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza) soltanto se - al momento dell'entrata in vigore della novella normativa - il procedimento penale a suo carico era pendente dinanzi alla Corte di cassazione, ma non anche nell'ipotesi in cui - in quello stesso momento - pendeva nei suoi confronti il termine per il deposito della sentenza di secondo grado da parte della Corte di appello.

In altri termini, non ravvisa lo scrivente alcuna «ragionevolezza» nella diversità di trattamento tra l'ipotesi dell'imputato il cui procedimento penale era pendente in Cassazione al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia e quella dell'imputato il cui procedimento penale, in quello stesso frangente temporale, era solo formalmente «pendente in appello», poiché — per l'appunto — non era ancora spirato il termine per il deposito della sentenza da parte della Corte.

Alla stregua della disposizione normativa in questione, infatti, due posizioni sostanzialmente analoghe (*id est*, due imputati impossibilitati a chiedere al giudice della cognizione l'applicazione di una sanzione sostitutiva) riceverebbero, in modo del tutto irragionevole, un diverso trattamento giuridico, a detrimento di quello il cui procedimento penale — al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia — pendeva solo formalmente in appello, essendo già stato emesso nei suoi confronti il dispositivo di sentenza o financo la motivazione (come nel caso di specie): quest'ultimo, invero, a differenza dell'altro imputato (il cui procedimento penale — al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia — pendeva dinanzi alla Corte di cassazione), non può più avanzare alcuna richiesta né proporre alcuna istanza alla Corte di appello (che s'è già «spogliata» dalla cognizione della causa), non può richiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva alla suprema Corte e, infine, non può promuovere un incidente di esecuzione *ex art.* 666 del codice di procedura penale.

Il che determina una violazione degli articoli 24 e 27 della Costituzione.

Con riguardo a questo primo profilo, invero, l'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 preclude ad alcuni imputati soltanto (quelli il cui procedimento penale, al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, pendeva solo formalmente in appello) la facoltà di richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve irrogata nei loro confronti all'esito del giudizio di cognizione, con un'irragionevole compressione del loro diritto di difesa, che — per espressa previsione costituzionale — è «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Inoltre, questa immotivata diversità di trattamento collide con l'art. 27 della Costituzione e, in particolare, con la finalità rieducativa della pena, cui peraltro è ispirata la stessa novella legislativa, uno dei cui obiettivi — come anzidetto è quello di consentire al giudice della cognizione (ed eccezionalmente, ai sensi dell'art. 95 delle disposizioni transitorie, a quello dell'esecuzione) di applicare delle pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente dopo la definitività della condanna, in modo da «diversificare» la risposta punitiva dello Stato e renderla più effettiva e tempestiva.

Avuto riguardo al caso in esame, peraltro, l'irragionevolezza della norma in commento si può agevolmente apprezzare se sol si considera che D. V. A. non potrebbe richiedere ad alcun giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva per il semplice fatto che la Corte di appello, ritenendo particolarmente complessa la stesura della motivazione, aveva indicato nel dispositivo un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 544, comma 3 del codice di procedura penale.

4. L'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata

I tentativi di interpretazione «*secundum constitutionem*» della disposizione normativa di cui trattasi operati da questo giudice non hanno consentito di giungere ad una soluzione ermeneutica idonea a superare le problematiche individuate nel paragrafo precedente della presente ordinanza.

E invero, la *littera legis* dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 è chiara nell'affermare che possono richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una sanzione sostitutiva (entro trenta giorni dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza) soltanto i condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali, al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, erano pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.



Ritenere ammissibile l'istanza del D. V. (il cui procedimento penale — lo si ribadisce — era pendente, al momento dell'entrata in vigore della novella, dinanzi alla Corte di appello di Palermo, ancorché solo «formalmente») significherebbe interpretare analogicamente la disposizione normativa in commento: il che é precluso in radice dall'art. 14 delle preleggi, alla stregua del quale «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati».

In altri termini, in quanto norma «eccezionale» (perché di natura «intertemporale»), l'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 non può essere interpretato analogicamente.

Ne consegue che, anche a fronte di quella che lo scrivente ritiene essere una lacuna normativa di tipo involontario, l'unica soluzione per rendere la disposizione in esame compatibile con la Carta costituzionale è quella di dichiararla, *in parte qua*, costituzionalmente illegittima.

Peraltro — quand'anche non si fosse trattato di una lacuna involontaria, bensì di una scelta discrezionale del legislatore — dovrebbe cionondimeno concludersi, a parere di chi scrive, nel senso della parziale incostituzionalità della norma in commento, per violazione dell'art. 3 della Costituzione e, segnatamente, del «principio di ragionevolezza», in relazione agli articoli 24 e 27 della Costituzione.

5. Conclusioni e petitum

Alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene questo giudice che non si possa decidere in ordine all'istanza avanzata dalla difesa del D. V. indipendentemente dalla risoluzione della questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022.

Si ritiene, in particolare, che la disposizione normativa indicata debba essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell'esecuzione *ex art. 666 del codice di procedura penale*, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle «pene sostitutive delle pene detentive brevi» ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, erano solo formalmente «pendenti in grado di appello», in quanto il giudice del gravame aveva già emesso il dispositivo di sentenza, «consumando» il proprio potere decisionale.

Si rappresenta alla Corte, infine, l'estrema urgenza della deliberazione, atteso che il D. V. è in atto detenuto in esecuzione della sentenza oggetto della sua istanza di esecuzione e che, conseguentemente, i tempi di definizione del presente procedimento, nelle more sospeso, incidono sulla libertà personale dell'imputato.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022, in relazione agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;

Rilevata l'impossibilità di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente conforme della questione e in assenza di un diritto vivente;


Sospende il presente procedimento a carico di D. V. A. come sopra generalizzato;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;

Che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento.

Marsala, 27 giugno 2023

Il Giudice: GUERCIO



N. 108

Ordinanza del 27 giugno 2023 della Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile promosso da Ministero della giustizia contro Azowenubi Ifeachukwu Emmanuel.

Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo – Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale – Termine ragionevole - Individuazione del termine ragionevole del processo nella non eccedenza della durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità – Applicabilità del termine triennale anche alla durata dei procedimenti di primo grado in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, come convertito.

- Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 2, comma 2-bis.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro Presidente;

dott. Manuela Velotti consigliere relatore;

dott. Luciano Varotti consigliere;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nell'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 iscritta al n. r.g. 98/2023 promosso da:

Ministero della giustizia (C.F. 80184430587), con il patrocinio dell'avv. Avvocatura dello Stato di Bologna (opponente), contro Ifeachukwu Emmanuel Azowenubi (C.F. ZWNFHK85B07Z335E), con il patrocinio dell'avv. De Vincentis Gianluca (opposto).

FATTO E DIRITTO

1. Il Ministero della giustizia ha proposto opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 contro il decreto della Corte di Appello Bologna in composizione monocratica n. 4145/22 del 23 dicembre 2022, che ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da Azowenubi Ifeachukwu Emmanuel, liquidandogli la somma di euro 1.200 (euro 400 per tre anni di ritardo), oltre interessi legali, spese e accessori, a di titolo equa riparazione per l'ingiusta durata del procedimento n. 6136/2019 R.V.G. del Tribunale di Bologna, riguardante l'impugnazione della decisione della commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, introdotto con ricorso depositato il 12 aprile 2019 e definito con decreto del Tribunale di Bologna dell'11 novembre 2022 di accoglimento del ricorso e riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008.

2. In particolare il consigliere designato, rilevato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 12, decreto legislativo n. 25/2008, il tribunale è tenuto a decidere entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, aveva ritenuto che, per le caratteristiche di snellezza e rapidità che connotano il procedimento presupposto, non potesse essere considerata ragionevole la durata prevista dall'art. 2-bis, legge n. 89/2001 per il giudizio di cognizione civile ordinario e che pertanto,



in mancanza di una espressa previsione legislativa per il giudizio di impugnazione *ex art. 35-bis*, decreto legislativo n. 25/2008, la durata ragionevole del giudizio presupposto potesse stimarsi in un anno, in analogia con quanto riconosciuto in giurisprudenza per il procedimento altrettanto snello di equa riparazione *ex legge n. 89/2001*; quindi, nel caso di specie, il processo presupposto si era protratto di tre anni oltre la durata ragionevole.

3. Il Ministero della giustizia con opposizione *ex art. 5-ter*, legge n. 89/2001 ha chiesto la revoca del suddetto decreto deducendo, quale primo motivo, la violazione dell'art. 2, comma 2-*bis* della legge n. 89 del 2001, secondo il quale si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, in quanto, nell'individuare il termine di ragionevole durata del giudizio in materia di protezione internazionale in misura inferiore a tre anni e specificamente in un anno, il primo giudice avrebbe violato apertamente il dettato normativo, che non lascerebbe spazio a deroghe di sorta, tanto meno di creazione giurisprudenziale, nonché la violazione dell'art. 83, comma 10, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per non avere tenuto conto, ai fini del computo della durata del processo presupposto, della sospensione *ex lege* dei termini nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 nel corso dell'emergenza pandemica, che, se applicata, avrebbe ricondotto la durata del processo di primo grado a tre anni, con conseguente non riconoscibilità dell'indennizzo.

4. Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneo riconoscimento dell'indennizzo per violazione dell'art. 2, comma 2-*septies*, legge n. 89 del 2001, la violazione dei parametri di cui all'art. 2-*bis*, comma 2 della legge n. 89 del 2001 e l'omessa motivazione in merito agli stessi, per non avere tenuto conto che l'art. 32, comma 3, decreto legislativo n. 25/2008, nella nuova formulazione di cui decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020, entrato in vigore il 22 ottobre 2020 nel corso del procedimento presupposto e a questo immediatamente applicabile, ha disposto che i permessi di soggiorno *ex art. 32, comma 3, decreto legislativo n. 25/2008* sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei casi in cui non si accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1. 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la conseguenza che la durata del procedimento presupposto superiore all'anno avrebbe comportato un vantaggio per il ricorrente, consentendogli di ottenere un permesso di validità biennale e convertibile; inoltre, posto che ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato», il ricorrente aveva comunque la certezza di poter legittimamente soggiornare in Italia che per tutta la durata del processo.

Nella specie, non soltanto il primo giudice non aveva indicato alcuno dei parametri previsti dall'art. 2-*bis*, comma 2, legge n. 89/2001 per la determinazione dell'indennizzo, e comunque l'indennizzo non sarebbe stato riconoscibile neppure qualora fosse stata ritenuta corretta l'individuazione in un anno della durata ragionevole alla luce del vantaggio che il ricorrente aveva tratto dall'applicazione del nuovo trattamento più favorevole e dalla fruizione delle misure di accoglienza, che elideva ogni patema d'animo connesso al tempo necessario per definire il processo.

4. Si è costituito Azowenubi Ifeachukwu Emmanuel chiedendo che il ricorso venga respinto e, per il caso di ritenuta applicabilità del termine di tre anni previsto dalla c.d. legge Pinto, che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, legge n. 89/2001 laddove, considerando ragionevole la durata triennale del procedimento di primo grado in materia di protezione internazionale, finisce per equiparare e trattare in modo uniforme procedure del tutto diverse sotto l'aspetto della congruità della durata ragionevole dei giudizi, posto che l'individuazione di tale durata *ex art. 111*, secondo comma della Costituzione non può prescindere dalle caratteristiche e dalla natura del procedimento.

5. Ritiene questa Corte che la tesi affermata dal decreto impugnato - secondo il quale, in considerazione delle caratteristiche di snellezza e rapidità che connotano il procedimento di protezione internazionale presupposto, non possa essere considerata ragionevole la durata prevista dall'art. 2-*bis*, legge n. 89/2001 per il giudizio di cognizione civile ordinario e che, in mancanza di una espressa previsione legislativa per il giudizio di impugnazione *ex art. 35-bis*, decreto legislativo n. 25/2008, la durata ragionevole di detto procedimento possa stimarsi in un anno, in analogia con quanto riconosciuto in giurisprudenza per il procedimento altrettanto snello di equa riparazione *ex legge n. 89/2001* - non sia condivisibile.

6. L'art. 2, comma 2-*bis*, della legge Pinto prevede che: «si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità».

La disposizione ha carattere generale e si applica, in difetto di diverse specifiche previsioni di legge, a tutti i processi civili e penali.

Ciò posto, è pacifico che il termine di quattro mesi per la decisione a far data dalla presentazione del ricorso previsto per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale dall'art. 35-*bis*, comma 12, decreto legislativo n. 25/2008, come modificato dal decreto-legge n. 13/2017, conv. nella legge n. 46/2017, abbia mera natura ordinatoria e che, pertanto, lo stesso non possa considerarsi sostitutivo e derogatorio rispetto al termine di tre anni di cui al menzionato art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89/2001.



7. D'altro canto deve ritenersi che quest'ultimo termine, predeterminato dal legislatore, non possa essere disapplicato e rimesso alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89/2001.

La Corte costituzionale ha infatti affermato che: «L'obbligo di addivenire ad una interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione», nonché: «I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 2, nell'affermare che il termine ivi indicato "Si considera rispettato", sono univoci e non possono che essere intesi nel senso che tale termine va ritenuto ragionevole. Ciò appare tanto più vero, se si tiene a mente che questa affermazione è stata fatta nell'ambito di un intervento normativo segnato dall'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale. Si può aggiungere fin d'ora che, in tal modo, e in coerenza con quest'ultima finalità, è stato regolato l'insieme dei processi civili di cognizione, e dunque anche il procedimento previsto dalla legge n. 89 del 2001, cui la giurisprudenza di legittimità ha costantemente attribuito tale natura. Difatti, lo stesso art. 2, comma 2-*bis*, di tale legge reca previsioni speciali esclusivamente per il procedimento di esecuzione forzata e per le procedure concorsuali».

8. Deve pertanto escludersi che la ragionevole durata del procedimento in primo grado di riconoscimento della protezione internazionale possa essere determinata in via interpretativa in anni uno, in analogia con la ragionevole durata in primo grado del procedimento previsto dalla legge n. 89 del 2001, in quanto tale opzione ermeneutica si traduce nella disapplicazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89/2001; pertanto, anche per i suddetti procedimenti l'unico termine rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento della giusta durata del processo è quello di tre anni per il primo grado previsto dal citato art. 2, comma 2-*ter*.

9. Va tuttavia considerato che la tutela in materia di riconoscimento della protezione internazionale richiede particolare rapidità e urgenza, come si desume dalla natura personalissima dei diritti umani fondamentali coinvolti (riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana), dalle caratteristiche del procedimento, avente natura camerale e connotato da esigenze di celerità e sommarietà (vedi Cassazione, n. 1878/2020), dalla stessa previsione del termine (sia pure meramente ordinatorio, come già rilevato) di quattro mesi per la decisione del giudice, nonché dall'indicazione contenuta nel comma 15 dello stesso art. 35-*bis*, secondo cui la «controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

10. E dunque l'applicazione del termine generale di tre anni previsto con generale riferimento a tutti i procedimenti civili in materia di protezione internazionale non appare ragionevole e rispettoso dei principi costituzionali, e segnatamente dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, alla stregua del quale non può prescindersi, nell'individuazione della giusta durata, dalle caratteristiche e dalla natura del procedimento.

Va altresì considerato che, in sede di interpretazione dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre tenuto conto della complessità della causa e della rilevanza della c.d. «posta in gioco» al fine della determinazione del termine ragionevole, individuando in concreto, tra le categorie di cause che, per loro natura, esigono particolare diligenza e sollecitudine, quelle in materia di stato civile e di capacità personale (*cfi*: Corte europea diritti dell'uomo, sez. I, 5 dicembre 2019, n. 35516).

11. Ne consegue che l'art. 2, comma 2-*bis* citato, nella parte in cui si applica anche ai procedimenti in materia di protezione internazionale, appare contrastante con gli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, per violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce l'analogo principio del «termine ragionevole».

12. D'altronde, l'evidente incongruenza non può essere superata mediante un'interpretazione dell'art. 2, comma 2-*bis* in senso conforme alla Costituzione, con deroga alla suddetta previsione normativa e sostituzione al termine triennale di un termine inferiore individuato dal giudice, come ad esempio, in via analogica, quello annuale previsto per le procedure della legge Pinto, essendo ciò escluso dal carattere vincolante ed inderogabile della previsione normativa, che non consente di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, obbligando piuttosto il giudice a sollevare la relativa questione di costituzionalità.

13. Evidente, infine, è la rilevanza della questione nel presente giudizio; l'individuazione della durata ragionevole del processo presupposto, contenuta nelle disposizioni della cui legittimità costituzionale si dubita, influisce infatti in modo determinante ai fini del riconoscimento o meno dell'indennizzo richiesto e, di conseguenza, sulla decisione.



Al riguardo, il mancato computo del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza pandemica da Covid-19, stabilito dall'art. 83, comma 10 del decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 sarebbe decisivo soltanto nel caso di applicazione ai procedimenti di protezione internazionale di primo grado del termine di durata di tre anni previsto dell'art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001, risultando in caso contrario influente, eventualmente, ai soli fini della sua quantificazione.

14. Sotto altro aspetto, il protrarsi, per il ricorrente, della possibilità di permanere nel territorio nazionale per effetto della sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato durante il procedimento presupposto non può essere valorizzata quale presunzione di insussistenza del danno ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89/2001, non rientrando in alcuna delle ipotesi contemplate da detta disposizione (non potendo in particolare ravvisarsi né una condotta imputabile alla parte che abbia comportato la protrazione del procedimento di protezione internazionale, né un beneficio definitivamente consolidato in capo al ricorrente in conseguenza della durata del processo che possa giustificare tale presunzione, diversamente da quanto avviene nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato per l'imputato o di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti).

15. Infine, il beneficio concreto asseritamente derivato al ricorrente dall'introduzione della normativa più favorevole prevista dal n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020 non appare ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in quanto l'art. 2, comma 2-septies, che prevede «Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto», non sembra applicabile al caso di specie, non avendo il vantaggio eventualmente conseguito dall'originario ricorrente carattere patrimoniale.

16. Va pertanto disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la sospensione del presente procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella parte in cui si applica al processo di primo grado previsto dall'art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008 come modificato dal decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46/2017;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2023

Il Presidente: DE CRISTOFARO

Il consigliere relatore estensore: VELOTTI

23C00141

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-035) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 3,00

